

Militanza politica e scienza giuridica nei contributi di Vezio Crisafulli alla stampa comunista (1944 – 1955)*

di Sergio Bartole**

(29 luglio 2016)

SOMMARIO: 1. *La partecipazione di Vezio Crisafulli al Partito Comunista Italiano ed i suoi contributi alla stampa del partito.* 2. *Il ruolo di Crisafulli nella elaborazione della politica del Partito in preparazione e nel corso dell'Assemblea Costituente.* 3. *La Costituzione "è quello che è".* 4. *Esame e valutazione dei contenuti della nuova Carta.* 5. *Il tempo dell'ostruzionismo sornione.* 6. *Conclusioni, tra metodo e politica.*

1. *La partecipazione di Vezio Crisafulli al Partito Comunista Italiano ed i suoi contributi alla stampa del partito.*

Vezio Crisafulli è stato certamente il costituzionalista italiano più acuto ed anticipatore del secolo breve di cui ha intensamente vissuto le contraddizioni, come attestato dalle vicende personali che da un iniziale, inevitabile coinvolgimento nel ceto dei giuristi di orientamento fascista lo hanno poi condotto ad aderire al PCI e a distaccarsene poi dopo i fatti di Ungheria del 1956. E' così avvenuto che fra il 1944 ed il 1955 egli ha intensamente collaborato a riviste e quotidiani gravitanti nell'orbita del Partito Comunista italiano. Gli interventi risultano più rari nel 1947, cioè nell'anno di maggiore impegno per l'Assemblea Costituente, ma riguardano temi delicati come il bicameralismo, l'ordinamento regionale e i rapporti fra la Chiesa e lo Stato¹, per farsi di nuovo più fitti dopo il gennaio 1948, in anni che lo vedono presiedere la rete nazionale dei comitati per la Costituzione a mezzo dei quali il Partito comunista intendeva reagire alla lunga inattuazione della carta.

In tutti quegli anni il quotidiano del Partito *L'Unità* registra suoi frequenti interventi in manifestazioni e comizi, di rilievo nazionale o ristretti alle sezioni romane. Sono anni difficili e scabrosi della storia dell'Italia repubblicana, è dapprima il momento della crisi costituzionale del postfascismo, è poi il tempo delle scelte costituenti, in seguito sono i primi anni di quello che sulle riviste della sinistra viene definito il tradimento della Costituzione, gli anni dell'ostruzionismo di maggioranza, per riprendere la definizione di Piero Calamandrei². Nella convinzione che politica interna e politica esterna siano strettamente congiunte, in quanto le scelte dell'una e dell'altra hanno fondamento e

* Questo scritto è l'Introduzione ad un'antologia degli scritti di Vezio Crisafulli che sarà pubblicata nell'autunno 2016 dall'editore Franco Angeli. La stesura di questa ricerca non sarebbe stata possibile senza la collaborazione di alcuni colleghi ed amici che hanno aiutato l'autore nella ricerca e nella raccolta del necessario materiale, che ringrazio vivamente, da Agatino Cariola a Roberto Bin e Paolo Giangaspero. Come pure un ringraziamento vivissimo va alla Fondazione Lelio e Lisli Basso di Roma ed alla Biblioteca della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna nonché ai Servizi bibliotecari dell'Università di Trieste.

¹ Vedi *Due Camere di cui una più vicina*, e *Parlamento: ma che cosa vuol dire?* In *Milano – Sera* 31 gennaio – 1 febbraio e 2 – 3 febbraio 1947 (che riprendono argomenti già sviluppati nell'*Unità* dell'anno precedente) e *Regioni sì, ma non federalismo*, ivi 14 febbraio 1947, nonché *I rapporti fra lo Stato e la Chiesa e il Vaticano e i cattolici italiani dal 1870 alla prima guerra mondiale*, in *Rinascita* 1947, 1 – 2, 13 ss., e 7, 175 ss.

motivazioni comuni³, non mancano contributi sulle scelte relative al Patto Atlantico ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite⁴. E molto attiva è la sua partecipazione ad iniziative di politica estera, dalla partecipazione, quale capo-delegazione al Congresso dei giuristi democratici di Berlino⁵, all'adesione ad una dichiarazione contro la bomba atomica e ad un convegno sulla CED, alla firma per conto della segreteria del Partito ad un manifesto per i coniugi Rosenberg, alla partecipazione ad una riunione a Vienna del comitato dell'Associazione dei giuristi democratici sui crimini batteriologici, ad una conferenza tenuta sulla politica estera dell'URSS e all'adesione ad una manifestazione per il mese dell'amicizia con l'URSS⁶. In questo contesto può risultare interessante, in quanto distante dalle posizioni prudenti del Partito di allora in materia, la sottolineatura del rapporto fra Trieste e l'Italia in una conferenza tenuta nell'ambito della Federazione comunista di quella città in occasione delle elezioni amministrative del 1949⁷.

L'esperienza si chiuderà con l'uscita dal Partito nell'occasione dei fatti di Ungheria del 1956 di un Crisafulli amareggiato, ma già da prima deluso per il debole sostegno prestato dal partito alle iniziative per la difesa della Costituzione affidate ad un Comitato da lui presieduto⁸, per l'esito infausto della sua candidatura al Senato nel 1953 e per la decisione di non più sostenerlo – dopo otto inutili scrutini protrattisi dall'ottobre 1953 al novembre 1955 – per l'elezione a giudice della Corte costituzionale⁹, tant'è che vi è chi segnala come possibile parzialmente anticipata reazione la decisione di optare per l'attività accademica nel marzo 1955¹⁰.

²) CALAMANDREI, *La Costituzione inattuata*, Milano – Roma 1956, 21, riprendendo una espressione già adottata in articoli pubblicati sul *Ponte* del 1953.

³) CRISAFULLI, *La Costituzione tradita e Sviluppo dell'offensiva contro la Costituzione repubblicana*, in *Rinascita* 1951, 118 ss. e, rispettivamente, 395 ss..

⁴) CRISAFULLI, *Il Patto Atlantico come patto di aggressione, Come si vuole distruggere l'organizzazione delle Nazioni Unite e Liquidazione della sovranità nazionale* in, rispettivamente, *Rinascita* 1950, 296 ss, 406 ss., e 1951, 564 ss..

⁵) Ove la delegazione italiana propose e sviluppò i temi della interdizione della propaganda di guerra e della definizione della nozione di aggressione (*L'Unità* 5 novembre 1951). Si veda la nota di CRISAFULLI, *I giuristi per la pace* in *L'Unità* del 18 settembre 1951.

⁶) Rispettivamente *L'Unità* 28 maggio 1950, 9 marzo 1954, 4 novembre 1952, 17 aprile 1952, 4 novembre 1952, 2 novembre 1952.

⁷) CRISAFULLI, *Comuni e democrazia*, in *L'amministratore democratico* 1949, 158 ss..

⁸) Nonostante impegnativi documenti quali quello *Per una grande campagna in difesa della Costituzione* della Direzione del PCI, apparso su *L'Unità* 22 dicembre 1950, e l'altro *Per la difesa della Costituzione* pubblicato sempre ne *L'Unità* 2 giugno 1951. Sull'intera vicenda COLOZZA, *Il Pci e le associazioni per la tutela della Costituzione (1950 – 1955)*, in *Ricerche di storia politica* 2011, 163 ss.

⁹) Per l'andamento di questi scrutini vedi *Giur. cost.* 1956, 161 – 162. Egli era stato candidato dal Partito dopo che l'on. Fausto Gullo aveva rifiutato la candidatura per continuare a svolgere il suo lavoro parlamentare (*L'Unità* 31 ottobre 1953).

¹⁰) COLOZZA, *Il Pci e le associazioni per la tutela della Costituzione (1950 – 1955)* cit. 188. In realtà, si trattò di un ritorno che, del resto, era già avvenuto, non ad un imprecisato insegnamento di diritto pubblico ma alla cattedra di Diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trieste. Dall'archivio di questo Ateneo risulta, infatti, che già con l'anno accademico 1948 – 1949 Crisafulli era ritornato alla sua cattedra (ove negli anni dal 1943 al 1948 era stato sostituito da Origone, Piola e Sandulli) con la fine di un temporaneo comando presso il Ministero del lavoro quale commissario all'INAIL, dal quale cessò per decisione dell'allora Ministro del Lavoro on. Fanfani (*L'Unità* 27 ottobre 1948). Del resto, la sua appartenenza alla Facoltà triestina risaliva all'anno accademico

I contributi di Crisafulli apparsi sulla stampa comunista toccano, quindi, temi delicati, cruciali per la nostra storia costituzionale, e presentano pertanto grande interesse per chi guarda alla maturazione della nostra cultura costituzionale, anche al di là dei suoi contributi presenti nelle canoniche riviste giuridiche e nelle collane di pubblicazioni monografiche e collettanee. Può essere interessante rilevare che in assoluto il primo suo contributo alla stampa comunista risale al luglio del 1944, con un articolo in cui, rivendicando alla futura Assemblea Costituente il compito di scrivere la nuova Costituzione, si critica un intervento di Guido Gonella favorevole a sottoporre il testo predisposto dall'Assemblea al voto popolare, che avrebbe finito per equivalere "ad una specie di plebiscito", certamente "una particolare forma del più generale istituto del «referendum», ma potenzialmente assimilabile a dubbi precedenti storici di validazione di ordinamenti cesaristici, se non dittatoriali¹¹.

Eppure per questi contributi, apparsi in ambiti certamente più politici che accademico – scientifici non vi è quasi traccia di attenzione negli studi pubblicati in questi anni su Vezio Crisafulli, per quanto il loro inserimento nella bibliografia premessa al primo volume degli *Studi* in suo onore dimostri che non gli dispiaceva che si leggessero e studiassero. Non ne fa cenno l'articolo dedicato da Antonello D'Atena al giovane Crisafulli¹²; anche Livio Paladin non ne parla in un contributo dedicato ai rapporti del Maestro con il mondo della politica¹³; menziona quei contributi nella bibliografia di Crisafulli l'autore di una sintetica monografia a lui dedicata, senza, però, riservare loro qualche pagina di commento¹⁴; una mera menzione troviamo anche in un pur importante, recente contributo sulla questione costituzionale in Italia¹⁵; molto limitato è, infine, l'interesse per quegli scritti in un lavoro, ove pure si accenna ad un ruolo rilevante di Vezio Crisafulli "nella determinazione delle singole disposizioni della Costituzione repubblicana" e nella stessa formazione (con Umberto Terracini e Lelio Basso) di una nuova dottrina costituzionale¹⁶. Fanno eccezione il breve studio dedicato a Crisafulli da Michele Belletti in un volume sui "Costituenti ombra",

1941 – 1942 (a seguito del trasferimento dalla Facoltà di giurisprudenza di Urbino) per cui, secondo l'opinione degli uffici del Governo Militare Alleato allora preposto al territorio di Trieste, egli doveva essere sottoposto a procedimento di epurazione per l'attività prestata presso il Ministero di Grazia e Giustizia e presso la Facoltà di scienze politiche di Perugia quale assistente di Sergio Panunzio, nonché per gli scritti pubblicati nelle riviste "Lo Stato" e "Ires". Questi precedenti, in unione alle manifestazioni di apologia fascista che gli venivano imputate, avrebbero dovuto comportare il licenziamento di Crisafulli. Ma il procedimento triestino era stato preceduto nel novembre del 1945 dall'assoluzione disposta in sede nazionale dall'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo che lo aveva assolto dalle accuse di attiva partecipazione alla vita politica del regime e di ripetute manifestazioni di apologia del fascismo. Cosicché, quando la Commissione di Trieste gli intimò un provvedimento di licenziamento ai primi del 1947, intervenne il Ministero italiano per la Pubblica Istruzione che portò ad una più oggettiva conclusione del caso con l'annullamento del licenziamento nel giugno 1947 (del caso danno notizia pagine, non firmate e dimenticate del contesto e dei reali sviluppi della vicenda, in *L'Università di Trieste. Settant'anni di storia. 1924 – 1994*, Trieste 1997, 169 ss.). Sul punto PALADIN, *L'opera di Vezio Crisafulli fra diritto e politica*, in *Saggi di storia costituzionale*, Bologna 2008, 181 – 182. Per una esauriente presentazione degli sviluppi delle procedure triestina e romana DI SIMONE, *Giuristi e fascismo all'Università di Trieste*, in *Giuristi al bivio. La Facoltà di giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di Cavina, Bologna 2014, 95 ss..

¹¹) *Referendum e Costituente*, in *L'Unità* 1 luglio 1944.

¹²) D'ATENA, *Il giovane Crisafulli e le anticipazioni dell'opera della maturità*, in *Rivista AIC* n. 3/2014

¹³) PALADIN, *op. cit.*, 181 ss..

¹⁴) SIRIMARCO, *Vezio Crisafulli ai confini fra diritto e politica*, Napoli 2003.

¹⁵) POMBENI, *La questione costituzionale in Italia*, Bologna 2016. *passim*.

e il rilevante contributo – seppure con qualche omissione - di Damiano Nocilla in uno dei volumi dedicati alla storia del Parlamento italiano¹⁷. Per vero, se diamo fede a D'Atena, quegli scritti non dovrebbero ricadere sotto la scure del giudizio negativo che lo stesso Crisafulli dava di sé stesso giovane “scientificamente parlando”, quando “amava ripetere con una certa civetteria, che la sua esistenza era cominciata dopo il compimento del 30° anno”¹⁸.

L'abbandono traumatico del Partito Comunista non giustifica la disattenzione della dottrina per una produzione degli anni della militanza politica che non è solo di rilievo meramente giornalistico. A parte il fatto che anche quell'esperienza è un attestato di quell'impegno civile di Crisafulli, di cui opportunamente ragiona Cervati¹⁹, essa costituisce non solo una testimonianza preziosa di una tappa del processo di formazione del nostro Autore, ma anche ci dice qualcosa sul rapporto che in quegli anni il Partito Comunista, cioè una delle forze protagoniste dell'Assemblea Costituente, intrattene con la cultura giuridico – costituzionalistica. Dell'importanza della vicenda dà conferma l'attenzione rivolta a Crisafulli da recenti contributi di carattere strettamente storico²⁰. Vero è che, contrariamente a quanto possono far credere il ricordato cenno ad un suo apporto alla scrittura di singole disposizioni della Costituzione ovvero la sua inclusione fra i “costituenti ombra” e, forse, la sua ridotta presenza nella stampa di partito nel 1947, si ha ragione di credere che Crisafulli, il quale pure dedicò alla Costituente diversi articoli, specie su *Rinascita* e – come si è già detto - su quotidiani vicini al Partito, seguì solo dall'esterno i lavori dell'assemblea, non vi fu direttamente coinvolto, per la diffidenza riservata dalla sinistra ai professori di diritto nel timore che “il loro formalismo fosse di freno al rinnovamento auspicato”²¹.

Vi è tuttavia in uno degli scritti dedicati da Crisafulli alla Costituente²² uno spunto interessante, quando il nostro Autore, affiancando la riforma costituzionale alle riforme agraria, industriale e bancaria, parla di “un lato importantissimo del problema, sul quale noi abbiamo delle idee molto chiare – anche se ci siamo rifiutati a ragion veduta di prefissare la soluzione di dettagli, che soltanto nel corso dei lavori dell'Assemblea potranno

¹⁶) GIORGI, *Costituente, tradizioni giuridiche e trasformazioni della società. Il contributo di Vezio Crisafulli*, in *Scienza e politica* 1999, 47 ss., 52.

¹⁷) BELLETTI, *La precettività della disciplina costituzionale in funzione dell'effettività del sistema delle libertà*, in *Costituenti ombra*, a cura di Buratti e Fioravanti, Roma 2010, 292 ss., e NOCILLA, *Vezio Crisafulli*, in *Il Parlamento Italiano 1861 – 1988*, XVII, a cura di Buccomino, Milano 1981, 173 ss.. Ma di quest'ultimo vedi anche *La forma di governo*, in *Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale*, Padova 1994, 113 ss..

¹⁸) D'ATENA, *op. cit.*, 2.

¹⁹) CERVATI, *Vezio Crisafulli nella didattica e nello studio del diritto costituzionale*, in *Atti della giornata in ricordo del prof. Vezio Crisafulli*, Corte costituzionale, Roma 2011

²⁰) Vedi BALDISSARA, *Tra governo e opposizione. Il ruolo del PCI nella costruzione della democrazia in Italia*, in *Il PCI nell'Italia repubblicana 1943 – 1991*, Roma 2001, 141 ss., 154 ss., e COLOZZA, *Il PCI e le associazioni per la tutela della Costituzione (1950 – 1955)* cit..

²¹) Così SCOPPOLA, *La repubblica dei partiti*, Bologna 1997, 205. In senso conforme PALADIN, *L'opera di Vezio Crisafulli* cit., 183. La cospicua presenza di giuristi democristiani in Costituente è segnalata dallo stesso CRISAFULLI, *La Costituzione non ostacolo ma guida per le conquiste democratiche*, in *Vie Nuove* 1946, ove si segnala che i democristiani “hanno alla Costituente così numerosi ed esperti professori di diritto”.

²²) CRISAFULLI, *Per una Costituzione democratica*, in *Rinascita* 1946, 7, 143 ss..

assumere forma precisa e rivelare il loro effettivo significato nella logica del sistema – e ci batteremo affinché queste nostre idee vengano accolte nella nuova Costituzione". Questa non è l'affermazione di uno studioso che dà il suo personale e soggettivo contributo a un dibattito in corso, ma è la presa di posizione di chi, consapevole e partecipe del pragmatismo togliattiano in materia²³, ha una responsabilità precisa e si esprime con discrezione, aprendo soltanto la strada ad un non facile e certo impegnativo negoziato e limitandosi, poi, ad ulteriori interventi pubblici in momenti cruciali dell'elaborazione del testo della Carta, quali quelli riguardanti il bicameralismo e la riforma regionale. Di ciò si può trovare riscontro nell'opinione espressa a chi scrive dal Presidente emerito Napolitano, che Crisafulli fu al tempo della Costituente la voce ufficiale del PCI in materia costituzionale. Tale opinione concorda con quella espressa da Petta, per il quale Crisafulli era il costituzionalista ufficiale del Partito²⁴, di cui sarebbe stato, secondo Repetto²⁵, il responsabile delle questioni giuridico – istituzionali²⁶. Anche Lanchester parla di Crisafulli come di un "esperto del Pci, rimasto sostanzialmente emarginato dal dibattito costituente"²⁷, ma da documenti dell'archivio del Partito disponibili in rete risulta che nel 1951 Crisafulli era nelle commissioni centrali lavoro, esteri e governo ed enti locali di quel partito, oltre ad essere nelle direzioni di *Rinascita* e *Società*²⁸. Quale che fosse il suo ruolo formale, il suo impegno al tempo della Costituente non comportava soltanto il compito di proporre ipotesi di lavoro per un approccio ai temi da discutere in Assemblea, ma anche quello di informare i sostenitori del Partito dei problemi in gioco e delle loro possibili soluzioni, con un'attenzione rivolta sia alle esperienze passate che alle prospettive future. Taluni degli interventi non sono soltanto volti ad introdurre, con lo sguardo orientato alle esperienze costituzionali dell'Europa occidentale, un dibattito su temi costituzionali con le altre forze politiche partecipi della preparazione, prima, e dei lavori della Costituente, dopo, ma sono anche destinati alla divulgazione di certe tematiche all'interno del Partito Comunista Italiano²⁹. Ed in effetti nei contributi di Crisafulli apparsi nella stampa comunista

²³) Si veda al riguardo ROSSI – SANTOMASSIMO, *Introduzione*, in *Cultura politica e partiti nell'età della Costituente*, a cura di Romboli, Bologna 1979, 205 – 229, ove si mette in rilievo come il Segretario del Partito comunista, consapevole dell'impraticabilità di un'iniziativa per una costituzione di ispirazione socialista, ragionava di una costituzione programmatica (conforme CRISAFULLI, *op. ult. cit.*), in funzione dell'avvento di una "democrazia progressiva".

²⁴) PETTA, *Ideologie costituzionali della sinistra italiana*, Roma 1975, 117 ss.

²⁵) REPETTO, *Torino, Einaudi. Un laboratorio della cultura progressista tra "indifferenza istituzionale" e letteratura della crisi*, in *Costituenti ombra cit.*, 150 ss., 152 ricordando la vicinanza di Crisafulli a Togliatti. Ma in uno scambio di corrispondenza privata con chi scrive Repetto ha rilevato che non vi sono negli archivi documenti formali che attestino il ruolo effettivamente dispiegato allora all'interno del PCI da Crisafulli.

²⁶) Notizie più precise si hanno invece, allo stato, sulla partecipazione di Crisafulli alle iniziative di difesa della Costituzione successivamente all'entrata in vigore di questa, di cui diremo in seguito: per intanto si vedano la notizia della sua entrata nel comitato per l'istituzione del Centro per la difesa della legalità costituzionale (*L'Unità* 21 luglio 1948) e quella dell'adesione ad un manifesto per la difesa della Costituzione (*L'Unità* 2 giugno 1951).

²⁷) LANCHESTER, *I giuristi tra storia e politica*, Torino 1998, 76 – 77.

²⁸) Debbo questa segnalazione alle ricerche minuziose di Roberto Bin, il quale mi avverte che quei documenti danno per gli anni precedenti al 1951 i soli nomi dei responsabili delle commissioni centrali, per cui quello di Crisafulli figura solo dal momento in cui muta la modalità della informazione. Tutto lascia presumere che egli ricoprisse anche in passato gli incarichi evidenziati per il 1951. Ulteriori ricerche archivistiche potrebbero fare chiarezza sul punto.

²⁹) Ai cui aderenti Crisafulli probabilmente estendeva i rilievi sull'assenza di profonde tradizioni costituzionali del popolo italiano, che in anni successivi avrebbe indicato come fattore importante della disattenzione dell'elettorato per la disapplicazione della Costituzione: vedi *La Costituzione tradita cit.*, 118.

dell'epoca non mancano la riproposizione dei principali orientamenti della cultura costituzionale europea - occidentale, di cui il nostro Autore si fa convinto mediatore, e ricostruzioni storiche delle vicende costituzionali statutarie del Regno d'Italia ed elaborazioni di quella che potremmo definire, con più recente terminologia, ingegneria costituzionale. Si pensi agli articoli dedicati su *Società e Rinascita* alla crisi italiana ed ai correlati problemi di diritto costituzionale, ed ai lavori di carattere storico riguardanti la transizione dallo Statuto alla Costituente e la "rivoluzione mancata" del 1848, tutti materiali che si ritroveranno rielaborati nel volume introduttivo delle *Lezioni*³⁰.

2. Il ruolo di Crisafulli nella elaborazione della politica del Partito in preparazione e nel corso dell'Assemblea Costituente.

Del resto, se guardiamo all'attività svolta da Crisafulli in seno alla Commissione Forti per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato vediamo che ambedue questi filoni vengono in qualche modo coltivati³¹. Ad esempio, la relazione preliminare su organi e funzioni legislative, alla cui stesura Crisafulli concorse, si alimenta di ricche informazioni di diritto comparato, che già in forma più colloquiale troviamo presenti in contributi informativi sulla citata stampa di cultura politica o di informazione³². D'altra parte, troviamo, per esempio, Crisafulli allineato con esponenti comunisti a sostenere l'allargamento al popolo dell'iniziativa legislativa di revisione costituzionale in caso di inerzia delle Camere (proposta peraltro respinta dalla maggioranza della Commissione)³³; ad esprimere perplessità sull'istituenda Corte costituzionale (che non si può, però, ritenere destinata a svolgere "una funzione ritardatrice e conservatrice"³⁴), anche in attesa di conoscerne la composizione³⁵; a difendere la consacrazione in Costituzione del principio del suffragio universale, diretto ed eguale "che sta alla base della rappresentanza politica" (pur

³⁰) *Profili costituzionali della crisi italiana* in *Società* 1944, 173 ss.; *Un problema di diritto costituzionale* in *Rinascita* 1944, 14 ss.; *Dallo Statuto albertino alla Costituente* in *Rinascita* 1946, 39 ss.; *Il Vaticano e i cattolici italiani dal 1870 alla prima guerra mondiale* in *Rinascita* 1947, 175 ss.; *Profili costituzionali di una rivoluzione mancata* *Quaderni di Rinascita* n. 1 "Il 1848"; *Lo Statuto di Pio IX e la Repubblica del '49* in *L'Unità* 7 maggio 1948. A questi scritti si può aggiungere, in ragione dell'analoga destinazione, CRISAFULLI, *Per l'anniversario della "Comune"*, in *L'amministratore democratico* 1949, 93 ss., rilevante per la ricchezza delle informazioni e per la collocazione dell'esperienza storica analizzata nella "storia delle forme di stato e di governo", anche in vista di una ricostruzione dal basso dell'unità della Nazione.

³¹) Utilizzo qui il volume *Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della "Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato" (1945 - 1946)*, a cura di D'Alessio, Bologna 1979.

³²) *Ivi*, 458 ss.. Vedi, ad esempio, di Crisafulli, *Repubblica parlamentare e Una o due Camere*, oltre al già citato *La Costituzione non ostacolo...*, apparsi su *Vie Nuove* 1946. L'importanza che Crisafulli attribuiva a questa collaborazione e il consenso che questa trovava all'interno del Partito sono attestati dalla pubblicazione in *L'Unità* del 18 luglio 1950 della sua nota *Funzione di Rinascita*, ove unisce l'omaggio al direttore - segretario Togliatti alla sottolineatura della funzione di rinsaldare teoria e pratica cui la rivista adempiva in una linea di continuità con *Ordine nuovo* di Gramsci.

³³) *Ivi*, 131 ss..

³⁴) E' sintomatica questa iniziale, apertura ad una valutazione meno negativa di quella espressa da altri nel Partito in ordine alla giustizia costituzionale, in chi successivamente vedrà nell'Alta Corte di giustizia "una speciale ed importante garanzia" per l'autonomia della Regione siciliana (*Autonomia regionale siciliana, Prefetti e Costituzione della Repubblica*, in *Il Comune democratico* 1951, 102 ss., 103).

³⁵) *Ivi*, 44

ritenendo "molto discutibile" l'inserimento del sistema proporzionale in Costituzione)³⁶; a preoccuparsi, infine, del regime delle associazioni³⁷.

Resta comunque da chiedersi perché a Crisafulli, e proprio a lui, venga attribuito il ruolo di cui si è detto. Pesò certamente la sua duplice posizione sia come ormai affermato studioso di diritto costituzionale che come membro dal maggio 1944 del Partito, dopo l'esperienza fatta nel Partito socialista, di cui era anche entrato nella Direzione. In tale ultima qualità egli dava la garanzia di percepire – come alcuni articoli qui ricordati stanno a confermare - la futura costituzione nel quadro di una visione storicistica, che, senza sottovalutare gli aspetti più propriamente costituzionali della riforma dello Stato, concepisse le istituzioni come "espressione, sul piano giuridico, di strutture economico – sociali democraticamente più avanzate ", e perciò tali da piantare "le loro radici in un sostanziale rinnovamento della società nazionale". Ci si aspettava, dunque, da lui, come egli stesso avrebbe scritto, il rifiuto di "una semplice soluzione formalistica di problemi formalisticamente impostati"³⁸. Per vero, in una quasi contemporanea recensione del volume sulla repubblica presidenziale di G. Rizzo, egli ammetteva che "in certi periodi storici il formalismo giuridico può diventare una difesa", e però sempre in una positiva considerazione del ruolo che può giocare un approccio realistico nel fare fronte a "certa letteratura giuspubblicistica – della quale anche noi abbiamo qualche responsabilità – condotta spesso con ostentata indifferenza politica e secondo i dettami del più puro formalismo", di cui è nota "l'astrattezza, che è spesso povertà, dei suoi risultati"³⁹.

Ma, d'altra parte, la sua posizione scientifica ed accademica gli consentiva di interloquire con i giuristi dell'Università e del mondo giudiziario⁴⁰, possibilità di colloquio che non rientrava nelle frecce della dirigenza del Partito comunista, e che presentava per costoro un qualche interesse ai fini della conoscenza e comprensione dei diversi orientamenti in fatto di problemi costituzionali. Il Partito ne poteva trarre vantaggio pur riservando a se stesso, ovviamente, ogni determinazione finale. Non va dimenticato che, pur con rilevanti discostamenti (si pensi alla revoca degli eletti da parte degli elettori e all'idea di un uso generoso della petizione parlamentare come strumento di controllo degli elettori sull'attività del Parlamento, difese anche da Crisafulli su *Rinascita* e *L'Unità* ⁴¹), il modello prescelto dal PCI era quello del governo rappresentativo⁴², in alternativa quindi agli assetti tipici delle

³⁶) *Ivi*, 312 - 313

³⁷) *Ivi*, 332 ss..

³⁸) Sono tutte citazioni da *Per una Costituzione democratica*, in *Rinascita* 1946, 7, 143 ss.

³⁹) *Forme di governo*, in *La nuova Europa* 6 maggio 1945, 11. Nega aperture di Crisafulli al realismo D'ATENA, *Il giovane Crisafulli cit.*, 6, andando in contrario avviso a quanto sostenuto dallo scrivente in più occasioni (vedi, ad esempio, *Introduzione al Convegno*, in *Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale*, Padova 1994, 20 – 21, e la recente voce *Vezio Crisafulli* nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII – XX secolo)*, I, Bologna 2015, 610 ss.). Sul punto il più prudente atteggiamento di NOCILLA, *La forma d governo*, in *Il contributo di Vezio Crisafulli cit.*, 131 – 132.

⁴⁰) Come provano le frequenti (ed inusuali per una stampa di partito) aperture di dialogo con autorevoli giuristi e magistrati in articoli successivi: vedi *La Costituzione tradita cit.* 119, e *Sviluppo dell'offensiva cit.* 395 -396.

⁴¹) *Per una Costituzione democratica cit.*, 145, e *Petizione e Parlamento* in *L'Unità* 21 aprile 1949 (a proposito di un'iniziativa per il rifiuto della ratifica del Trattato NATO).

⁴²) Vedi GUERRIERI, *Le idee costituzionali del Pcf e del Pci all'indomani della liberazione*, in *Studi storici* 1995, 863 ss.

democrazie socialiste che si venivano allora costituendo⁴³. Il Partito mai chiese ai suoi costituenti e, probabilmente, mai Crisafulli si sarebbe aspettato che il Partito gli chiedesse di progettare un ordinamento costituzionale ispirato ad una concezione alternativa alle forme di governo della tradizione occidentale⁴⁴, per quanto nei primi anni di militanza egli si sia sforzato di verificare – nonostante il riconoscimento della sua tipicità - la riconducibilità della forma di governo sovietica ai modelli classici delle forme di governo delle democrazie occidentali⁴⁵. Mancano, in effetti, nel programma del PCI per la Costituente (che appare anzitutto come un documento volto ad accreditare l'identità del partito e la sua storia presso l'elettorato) le linee di un non diremo originale ma almeno dettagliato disegno di riforma dello Stato, che corrisponda ai principi identitari del partito e vada aldilà della proclamazione di una Repubblica democratica retta da un regime parlamentare rappresentativo con garanzia delle libertà fondamentali, ed attenta a riconoscere autonomie locali connotate da ampi contatti e forme di controllo del popolo, nella contrarietà ad ogni forma di organizzazione federativa⁴⁶. Vi è un preciso intento difensivo in quelle generiche proposte evidentemente ispirate dal proposito di non impensierire gli interlocutori. Primario restava, dunque, l'obiettivo di una chiara e definitiva rottura con il passato fascista e il suo retaggio di leggi illiberali e di istituzioni autoritarie e non democratiche⁴⁷.

Per un disegno costituzionale siffatto un riferimento e forse inevitabile era a Vittorio Emanuele Orlando⁴⁸. Vero è che in un momento successivo Crisafulli prenderà le distanze da Orlando a cagione del peso attribuito nelle sue dottrine "ai fattori genetici, e cioè alla tradizione": il dichiarato tradizionalismo conservatore del vecchio Maestro impediva di condividere con lui il disegno di rinnovamento⁴⁹. Eppure i dubbi, se non la contrarietà di Orlando in tema di razionalizzazione degli istituti costituzionali ne facevano un

⁴³) CRISAFULLI parlava esplicitamente di "Repubblica parlamentare" in *Repubblica parlamentare* in *Vie Nuove* 1946 e in *Per una Costituzione democratica cit.*

⁴⁴) Osservano che aldilà della indicazione dell'Assemblea Costituente come meta decisiva per una trasformazione della società poco venne detto nelle sedi ufficiali del Partito, con conseguente assenza di un articolato programma in vista delle elezioni del 2 giugno 1946, CONTI – PIERETTI – PERRA, *Il "partito nuovo" e la Costituente*, in *Cultura politica e partiti cit.*, 247 ss., 255 ss., 287 ss., ove in particolare si ricorda la scelta di Togliatti per una estrema elasticità programmatica "in ragione del privilegiamento della questione istituzionale".

⁴⁵) CRISAFULLI, *Considerazioni sulla costituzione sovietica*, in *Società* 1944, E' questo uno dei pochi contributi del nostro autore volti all'approfondimento dell'esperienza costituzionale sovietica cui si può affiancare la relazione *I presupposti del diritto sovietico*, in *Scienza e cultura nell'URSS, Atti del Convegno di informazione sui recenti studi e ricerche sovietiche*, Firenze 1950, 208 ss., ove appare chiaro lo sforzo di individuare la tipicità dell'ordinamento sovietico, sino al punto da enfatizzare i compiti dei giudici in quell'ordinamento per l'educazione dei cittadini nello spirito di devozione alla patria e alla causa del socialismo e nel campo dei doveri sociali in conformità all'ossequio alle norme della convivenza socialista (215). Affermazioni che apparentemente contrastano con quanto viene detto proprio sulla garanzia della piena indipendenza del giudiziario nell'URSS nelle citate *Considerazioni..*, 762.

⁴⁶) Si veda il *Programma del PCI per la Costituente* approvato dal V Congresso l'8 gennaio 1946, nel *Quaderno di Rinascita n. 2 "Trenta anni di vita e lotte del P.C.I."*, 1951.

⁴⁷) CRISAFULLI, *Per una Costituzione democratica cit.*, 104, ove si indica la priorità dell'edificazione di " un ordinamento dello Stato nel quale non possa più verificarsi quanto è accaduto ".

⁴⁸) Cui in un secondo momento si aggiungerà Nitti: vedi ROSSI – SANTOMASSIMO, *Introduzione* in *Il Partito Comunista Italiano*, parte IV del volume *Cultura politica e partiti nell'età della Costituente*, II, a cura di Ruffilli, Bologna 1979, 210 e 225, anche se Togliatti rimproverava alla classe dirigente di cui erano stati esponenti di non aver saputo opporre una adeguata resistenza all'avvento del fascismo: vedi il suo intervento alla Costituente ricordato in POMBENI, *op. cit.*, 229.

interlocutore interessante per una forza politica, che in Assemblea Costituente avrebbe contestato la possibilità “di dare alla nostra democrazia condizioni di stabilità con norme legislative”⁵⁰. Ai politici che militavano nel PCI non poteva allora spiacere l’orientamento di chi riteneva che “forse nessun altro ordine di studi nel campo delle scienze morali, sociali e politiche abbia, in maggior misura del diritto, una più pronta e acuta sensibilità delle trasformazioni storiche della struttura sociale”⁵¹. Era quell’autentico realismo storico che la sinistra si aspettava in quel momento storico da un dottrina attenta a collegare la riforma costituzionale con il dipanarsi delle riforme sociali.

Può essere utile rammentare che, in effetti, Orlando a tempo debito prese le distanze dall’espansione della giuridicizzazione della politica che comportava l’istituzione di quella Corte costituzionale che a Togliatti sarebbe sembrata una bizzarria⁵². Egli ammirava la Costituzione inglese, cioè una costituzione non scritta, il cui studio era utile per comprendere la lenta e graduale evoluzione storica dell’ordinamento statutario italiano. Non lontana da queste posizioni si rivela l’opinione espressa da Crisafulli, dopo una visita in Inghilterra, che, se non fosse per “il sinistro esempio del fascismo”, “una costituzione flessibile sia più democratica in principio e nelle sue possibilità pratiche, perché meglio in grado di svilupparsi seguendo l’evolversi dei rapporti e delle forze economico-sociali, che non una costituzione rigida”⁵³. Ed ancora, in altra occasione, ragionando di repubblica parlamentare, egli ebbe allora modo di ricordare a proposito della storia costituzionale inglese la lunga evoluzione storica che aveva permesso ad un sistema di forze in continuo movimento di dare vita ad una serie di compromessi naturalmente instabili, con crescente prevalenza del principio democratico, estensione del suffragio ed accentuarsi della preminenza della Camera elettiva sulle componenti monarchiche⁵⁴. Viene spontaneo vedere in queste considerazioni il segno di una prospettica ambizione ad una futura egemonia del Pci e dei suoi alleati, capace di portarli, attraverso il confronto parlamentare, ad occupare posizioni più forti e vantaggiose di quelle occupate al momento del decollo dell’ordinamento repubblicano⁵⁵.

⁴⁹) CRISAFULLI, *Significato dell’opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Rass. giul. di dir. e giur.* 1953, 3 ss., 15. Come in un allora recente passato aveva rimproverato allo stesso Orlando di non avere perduto la “ghiotta” occasione di “fare dell’anticomunismo sul terreno scientifico” offerta dalla pubblicazione in Francia del volume *Théorie Générale de l’Etat Soviétique* di Mirkine – Guètzévitch: CRISAFULLI, *Considerazioni sulla costituzione sovietica*, in *Società* 1944, 749 ss..

⁵⁰) Cfr. BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna 2004, 109 ss..

⁵¹) Riprendo la citazione per meglio sottolineare il significato ad essa attribuito da CRISAFULLI, *Significato dell’opera giuridica cit.*, 8. In tal senso merita attenzione l’opinione di NOCILLA, *Veziò Crisafulli cit.*, 174, per la sottolineatura crisafulliana della coesistenza accanto alla Costituzione-documento di “una Costituzione sostanziale, reale, della quale le forme organizzative non rappresentano, in fin dei conti, che l’espressione e la disciplina sul piano giuridico” (In un articolo in *Il lavoro* 14 giugno 1946). Ma sempre la posizione di Crisafulli fu lontana dalla mortatiana dottrina della costituzione materiale.

⁵²) Vedi CONTI – PIERETTI – PERRA, *op. cit.*, 418.

⁵³) CRISAFULLI, *Viaggio alla madre dei Parlamenti*, in *Il mondo* 5 gennaio 1946.

⁵⁴) CRISAFULLI, *Repubblica parlamentare cit.*, ove la formazione del governo parlamentare inglese è ricostruita come il prodotto di una lunga serie di vicende confluite in un compromesso tra il principio monarchico, il principio aristocratico e il principio democratico, con progressiva prevalenza di quest’ultimo in un contesto, “naturalmente, instabile, perché basato sopra un sistema di forze in continuo movimento”.

Non senza qualche fondamento – nonostante l’iniziale dichiarata avversione per l’espressa previsione costituzionale del sistema elettorale proporzionale - si è avanzata l’opinione che pure in Crisafulli la preferenza per il modello parlamentare riveli una decisa curvatura in senso assembleare e, quindi, indifferente ad ogni tentativo di razionalizzazione⁵⁶. A valle dell’entrata in vigore della Costituzione, ed in piena polemica con la maggioranza a guida democristiana, Crisafulli addebiterà a quest’ultima di avere tradito la scelta a favore del regime parlamentare, che è definito il regime dell’irrequietezza destinato a vivere “nella lotta e per la lotta”, cioè a vivere della discussione⁵⁷. Secondo Belletti l’accennato orientamento di fondo sarebbe particolarmente evidente negli interventi di quegli anni volti non solo ad introdurre un dibattito sui temi costituzionali con le altre forze politiche presenti in Costituente, ma anche dirette a contribuire alla divulgazione di temi costituzionali all’interno del PCI, com’è il caso di una nota pubblicata su *Vie nuove* in tema di Repubblica parlamentare, ove si sottolinea il ruolo centrale e preminente necessariamente spettante al Parlamento, “non perché e in quanto fa le leggi... ma proprio perché ed in quanto dà l’indirizzo politico e controlla politicamente il Governo”. Si enfatizzava così la funzione direttiva esplicata dalle Camere non solo direttamente, ma anche indirettamente, secondo una linea che sarebbe stata ripresa durante i lavori dell’Assemblea Costituente, quando il nostro Autore ironizzò sulle preoccupazioni altrui per le “degenerazioni del parlamentarismo”, e censurò come “diffidenza verso la sovranità popolare” la ricerca di pesi e contrappesi con l’introduzione del bicameralismo e l’attribuzione di funzioni non meramente rappresentative al Capo dello Stato⁵⁸. Nel contempo si indicavano le condizioni per aversi un regime parlamentare accettabile (controllo parlamentare del Governo, assenza di un polo politico alternativo al Parlamento, supremazia della Camera dei Deputati su una seconda Camera), censurando la presa di posizione della Sottocommissione per la Costituzione contraria sia – appunto - alle degenerazioni del parlamentarismo che al governo di assemblea⁵⁹. Del resto, già in coincidenza con l’avvio dei lavori della Costituente Crisafulli aveva manifestato la diffidenza per l’accentramento di poteri in una persona proprio delle Repubbliche presidenziali, dimostrando palese inclinazione per l’estensione del principio rappresentativo all’ “intera organizzazione costituzionale, e anche a parte dell’organizzazione politica ed amministrativa” con “larghe forme di controllo popolare” (da qui la ricordata difesa della revoca del mandato parlamentare ad opera degli elettori)⁶⁰. Ed aveva, anzi, visto nelle proposte avanzate per un regime presidenziale il frutto della elaborazione “di qualche teorico isolato, e di qualche monarchico nostalgico”⁶¹.

⁵⁵) Secondo il modello teorico di cui si ragiona in CRISAFULLI, *Stato e società nel pensiero di Gramsci*, in *Società* 1951, 583 ss., ove proprio nel partito si ravvisa – sulle orme di Gramsci – lo “strumento essenziale di egemonia, per la conquista e il consolidamento del potere nel quadro di una visione per la quale è l’egemonia la chiave per comprendere il consolidarsi del potere dello Stato – apparato e il suo rapporto con la società civile”.

⁵⁶) BELLETTI, *op. cit.*, 296 – 297.

⁵⁷) CRISAFULLI, *Vengono alla luce i limiti della democrazia borghese*, in *Rinascita* 1951, 334 ss., 337. In questa prospettiva giustamente sottolinea l’attenzione di Crisafulli per la scelta costituente di un sistema parlamentare non maggioritario puro NOCILLA, *Vezio Crisafulli cit.*, 174.

⁵⁸) *Parlamento ma che cosa vuol dire*, in *Milano – Sera* 20 – 21 febbraio 1947, ove si parla del Governo come “Comitato del Parlamento”, “con funzioni direttive nell’ambito del programma della maggioranza”.

⁵⁹) CRISAFULLI, *Repubblica parlamentare cit.*

⁶⁰) CRISAFULLI, *Per una Costituzione democratica cit.*, 144 – 145.

⁶¹) *Parlamento che cosa vuol dire? cit.*

D'altra parte, di tutti i compromessi, di cui si è ragionato a proposito della Costituzione, quello, che pare avere meglio realizzato allora – nell'opinione di Leopoldo Elia, condivisa dal Presidente Napolitano nel colloquio citato - un incontro ed una convergenza degli interessi della DC di De Gasperi e del PCI di Togliatti, va identificato nel ripudio del rafforzamento dell'Esecutivo, dal primo paventato "nell'incertezza circa l'esito della prima elezione delle Camere repubblicane", e dal secondo motivato dalla diffidenza per "ogni presidio che desse più stabilità e forza a governi in cui non fossero presenti i comunisti"⁶².

3. La Costituzione "è quello che è".

Il nostro Autore ha spesso indicato come un elemento comune delle varie costituzioni del primo e secondo dopoguerra l'apporto di forze fra loro diverse e di orientamento disparato, accompagnato talvolta da colpi di mano anche di improvvisate maggioranze reazionarie, il che avrebbe impedito di recepire nelle nuove carte le conquiste democratiche ottenute o invocate dalle masse⁶³. Perciò, per chi aveva visto la convocazione dell'Assemblea Costituente come il coronamento di un'aspettativa risalente al nostro Risorgimento, rinsaldata dai problemi sociali ed economici dell'Italia di allora⁶⁴, e maturata attraverso la lotta al fascismo e la successiva transizione costituzionale con il suffragio del referendum del 2 giugno 1946, non era da escludere che a risultato acquisito emergessero sentimenti di disillusione e rimpianto per quella che poteva apparire come un'occasione mancata di un rinnovamento ad ampio raggio. In effetti, annotando su *Rinascita* le sue valutazioni subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, Crisafulli smorzava gli entusiasmi altrui ammettendo che "la Costituzione è quello che è... rappresenta il punto di equilibrio (talvolta in certi suoi aspetti di dettaglio, si può dire anche, purtroppo, di compromesso) tra le diverse forze politiche del Paese quali erano rispecchiate nella composizione dell'Assemblea costituente eletta il 2 giugno 1946"⁶⁵. Alla forza politica, che accoglieva nella sua stampa queste riflessioni, il fallimento delle proposte razionalizzatrici contenute nell'ordine del giorno Perassi poteva non spiacere, visto l'accantonamento di quell'accenno negativo, "con linguaggio altrettanto pittoresco quanto impreciso", alle "degenerazioni del parlamentarismo", che riguardava anche il governo di assemblea. Ma a quella stessa forza appariva sintomatico e negativo, e quindi – alla resa dei conti – probabilmente spiaceva, invece, il fatto che il ben noto documento Dossetti sulle

⁶²) ELIA, *La "stabilizzazione" del governo dalla Costituente ad oggi*, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *La Costituzione ieri e oggi*, Roma 2008.

⁶³) A partire dallo scritto *La Costituzione non ostacolo ma guida per le conquiste democratiche*, in *Vie Nuove*, 1946.

⁶⁴) CRISAFULLI, *Dallo Statuto Albertino alla Costituente*, in *Rinascita* 1946, 1-2, 39 ss.. Va segnalato a tale riguardo un intervento di nostro Autore volto a sottolineare l'importanza per la Costituente delle istanze di rinnovamento manifestatesi anche con il referendum del 2 giugno 1946: CRISAFULLI, *Segliere tra due Costituzioni*, in *Milano – Sera* 31 gennaio – 1 febbraio 1947, ove si evidenzia il rischio che si dimentichi che il popolo italiano, optando per la Repubblica, ha "optato per un profondo rinnovamento dell'ordinamento statale".

⁶⁵) CRISAFULLI, *Oltre la Costituzione*, in *Rinascita* 1948, 1, 4 ss.. Le perplessità di Crisafulli trovavano, del resto, corrispondenza nella "non... completa soddisfazione" manifestata da Togliatti nell'aprire i lavori del VI Congresso del suo partito, come ricordano CONTI – PIERETTI – PERRA, *op. cit.*, 421. In particolare il segretario del Partito lamentava i molti freni introdotti a limitare i poteri deliberativi delle Assemblee e la mancata indicazione delle misure volte ad assicurare l'effettiva fruizione dei diritti.

implicazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo non fosse mai stato posto in votazione⁶⁶.

Il che non è in contraddizione con il fatto che negli anni successivi Crisafulli abbia speso nella rivendicazione dell'attuazione della Costituzione encomiabile impegno civile, oltre che scientifico⁶⁷, ed abbia aspramente rimproverato alla Democrazia Cristiana la disapplicazione e la mancata attuazione della Costituzione⁶⁸, di cui bisognava dunque sollecitare l'osservanza sino a farne valere le prescrizioni *magis ut valeat*⁶⁹. Anche se formulate in termini di enunciati di principio, quelle prescrizioni erano comunque la traduzione di aspirazioni di rinnovamento politico e sociale in ragione di un patto per le riforme⁷⁰, e per dare ad esse concreta attuazione conveniva ritornare "a quella politica di unità nazionale, che ha fatto la Resistenza e la Repubblica". Quindi era necessario "spazzar via anzitutto la formula del 18 aprile"⁷¹. Giacché la scelta fatta in Costituente a favore di un regime misto, che "senza essere ancora socialista, non è nemmeno il regime borghese consacrato dalle Costituzioni del periodo aureo del liberalismo", richiede che si riconosca e garantisca alle forze del lavoro "il diritto di partecipare, in condizioni di eguaglianza sostanziale, alla direzione politica della nazione"⁷². Qui la valutazione politica dei rapporti fra le forze si sostituisce ad un discorso rigorosamente giuridico. Ma, comunque, è chiaro che per Crisafulli, una volta in vigore, la carta andava rispettata, salvo modificarla ed emendarla secondo le convenienze.

In ben due occasioni Crisafulli aveva, del resto, fatto capire nel passato che non si aspettava dalla futura costituzione il pieno conseguimento delle istanze di rinnovamento e trasformazione economica e sociale. Ciò era avvenuto quando su *Vie nuove* aveva messo in guardia contro una eccessiva rigidità della carta suscettibile "di trasformarla in un argine insuperabile rispetto all'affacciarsi di nuove esigenze"⁷³, ed, ancora, allorché su *Rinascita* aveva presentato una eccessiva rigidità come antidemocratica, laddove bisognava, semmai, ricercare opportuni accorgimenti tecnici per conciliare la superiorità dell'atto costituzionale con le esigenze della vita⁷⁴. Il realismo politico suggeriva di guardare alla

⁶⁶) SCOPPOLA, *op. cit.* 214 – 215. Il che non impedisce di parlare di compromesso Dossetti – Togliatti, sul punto, a BARBERA, Art. 2, in *Commentario della Costituzione italiana. Principi fondamentali*, a cura di G. Branca, Bologna – Roma 1975, 50 ss.

⁶⁷) Cfr. CARLASSARE, *L'impegno per l'attuazione della Costituzione: dalle norme programmatiche alla sovranità popolare*, in *Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale*, Padova 1994, 47 ss..

⁶⁸) CRISAFULLI, *Il Governo democristiano contro la Costituzione repubblicana, La Costituzione tradita e Sviluppo dell'offensiva contro la Costituzione*, in *Rinascita* 1950, 3, 118; 1951, 3, 118; e 1951, 8 – 9, 395. Qualcosa non funziona!

⁶⁹) Si vedano i saggi raccolti nel volume *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano 1952.

⁷⁰) CRISAFULLI, *Da un regime all'altro cit.*, 221 e 224

⁷¹) CRISAFULLI, *Sviluppo dell'offensiva cit.*, 395 – 396.

⁷²) Ancora in *Da un regime all'altro cit.*, 222.

⁷³) CRISAFULLI, *La Costituzione non ostacolo ma guida per le conquiste democratiche*, in *Vie Nuove 1946*, ove esplicitamente si afferma che "la nostra Costituzione, purtroppo, non potrà essere, e non sarà, il coronamento delle aspirazioni democratiche del popolo italiano", da essa dovendosi anzitutto ragionevolmente attendere la chiusura di un passato di vergogna.

⁷⁴) CRISAFULLI, *Per una Costituzione democratica cit.*, 146, alle esigenze della vita dovendosi consentire di "afferinarsi pacificamente e senza troppe difficoltà, traducendosi nei necessari emendamenti costituzionali".

futura Costituzione con un approccio, per così dire, laico, evitando di farne un mito intoccabile ed irretrattabile, anche se non gli sfuggiva – come si è ricordato - la necessità di sottolineare il rapporto stretto che doveva intercorrere fra le scelte della Costituente ed il voto del 2 giugno 1946, epifania irretrattabile di un orientamento “per un profondo rinnovamento dell’ordinamento statale” e “suggerimento giuridico alla rivoluzione democratica antifascista”⁷⁵. Se ragioni di schieramento politico consigliarono successivamente l’esaltazione della Costituzione e la linea della sua difesa ad oltranza, si è trattato di una scelta imposta dalla condizione politica e parlamentare in cui è venuto a trovarsi lo schieramento di opposizione, in cui il Partito comunista, e Crisafulli con questo, si riconoscevano.

Vi è, forse, in queste pagine un’anticipazione di quell’invito a guardare alla Costituzione e ad una sua possibile riforma “con distacco”, che tanto fece discutere allorché venne formulato, seppure da tutt’altra prospettiva politica, venticinque anni dopo in occasione del dibattito organizzato dalla rivista *Gli Stati*⁷⁶. Intervento, quest’ultimo, coerente – del resto – con le preoccupazioni già a suo tempo espresse, però dal punto di vista del Partito comunista, in sede di Commissione Forti per una sempre possibile insensibilità della classe politica per le richieste popolari di una eventualmente necessaria riforma della Costituzione. Il mutare delle prospettive apparve nel 1973 e può apparire ancor oggi sorprendente, ma nel giudizio sarebbe stato opportuno ed è tuttora opportuno tenere conto dei mutamenti intervenuti in Italia e dell’emergere di problemi e richieste nuove. Del resto, già in uno scritto dell’estate del fatidico 1956, e quindi in un contesto diverso da quello degli anni ’40 e probabilmente con un diverso atteggiamento mentale, il nostro Autore si era posto il problema della revisione della Costituzione parlandone come di una valvola di sicurezza da usare – in alternativa alla malfamata prassi dell’ostruzionismo di maggioranza – per evitare che la maggioranza di ieri vincoli la maggioranza di oggi⁷⁷.

4. Esame e valutazione dei contenuti della nuova Carta.

Degli orientamenti a suo tempo espressi in particolare su *Rinascita* da Crisafulli a proposito degli assetti istituzionali della Repubblica già si è detto, sottolineando il riserbo che caratterizza i suoi contributi, riserbo evidentemente volto a non esporre anzitempo a polemiche, con prese di posizione troppo impegnative, una rivista che era diretta dal leader del Partito. Che tali interventi si siano rarefatti nel 1947⁷⁸ può essere il segno di un

⁷⁵ Scegliere tra due costituzioni in *Milano – sera* 31 gennaio – 1 febbraio 1947.

⁷⁶ *Gli Stati*, gennaio 1973, *Dibattito tra Crisafulli, Sandulli, Mortati, Ferrari, Galeotti, La Pergola*, diretto da Jemolo, Affermazioni anticipate nel saggio *Il sistema parlamentare è in crisi*, in *I problemi di Ulisse*, dicembre 1966, 36 ss. (ove si accenna ad un rafforzamento dell’Esecutivo da accompagnare ad una revisione costituzionale dell’assetto del Senato) e seguite dalla più perentoria affermazione della necessità di una revisione della Costituzione perché datata in *Ombre e luci sulla Costituzione, Prospettive nel mondo* 19/20, gennaio – febbraio 1978, 9 ss., e dalla più temperata menzione di una revisione forse non piccola ma nello spirito della Costituzione in *Come rafforzare la funzione di governo, Prospettive nel mondo* 39/40, settembre – ottobre 1979, 14 ss..

⁷⁷ CRISAFULLI, *La nostra Costituzione è potenzialmente socialista?*, in *Bollettino della Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale*, Università di Trieste, III, 1956, n. 5, 1

⁷⁸ Ma non va dimenticato che sono di quell’anno i tre già citati importanti contributi dedicati ai lavori in corso dell’Assemblea Costituente apparsi sul quotidiano *Milano – sera*, ai quali conviene aggiungere l’intervento *Seconda Camera* apparso già sull’*Unità* del 28 settembre 1946, con il quale si censurava la scelta della competente commissione

coinvolgimento operativo nel lavoro del Partito in Costituente, ovvero una conferma di una linea di prudenza.

Secondo la linea di pragmatismo prospettata da Togliatti, e di cui già si è detto, alla mancata esposizione di un programma dettagliato va contrapposto l'impegno profuso in prima persona dai costituenti comunisti nella preparazione dei lavori delle commissioni e delle sedute plenarie della Costituente, anche con contributi alla stampa del Partito. Si è trattato, quindi, di preoccupazioni di tattica partitica e parlamentare, più ancora – come invece vorrebbe Belletti – di scelte volte a dare la precedenza ai temi della conformazione economica e sociale della società italiana. Ed è, anzi, significativo che in tutta questa prima fase manchi una estesa citazione di quei passi dei massimi teorici del marxismo – leninismo volti ad evidenziare il rischio che quelle che apparivano le classi dominanti, volgessero a loro favore l'utilizzo delle istituzioni costituzionali, precludendone il godimento alle rappresentanze del lavoro - estesa citazione che troveremo negli scritti della polemica per le inadempienze della maggioranza a guida democristiana dopo le elezioni del 1948. Fare riferimento ad esse poteva risultare utile prima dell'avvio della Costituente, in via di ammonimento cautelativo, ma sarebbe risultato pericoloso in vista del tentativo di raggiungere un accordo sul testo di costituzione da adottare.

Scorrere il testo della Costituzione ponendolo a raffronto con le late indicazioni date da Crisafulli in ordine ai futuri lavori della Costituente non significa, dunque, verificare in che misura il PCI sia prevalso, o abbia dovuto cedere agli altrui orientamenti, o abbia accettato di concorrere alla formazione di un compromesso. Significa, semmai, accertare quanto e come Crisafulli abbia interpretato la disponibilità del PCI a concorrere con intenti cooperativi al *drafting* della Costituzione, cioè in che misura egli abbia concretamente individuato i termini della libertà di movimento che gli organi dirigenti del Partito comunista italiano erano disposti a lasciare a se stessi ed ai rappresentanti del Partito in Costituente, nel momento in cui avevano deciso di adottare un orientamento elastico in ordine alle scelte dell'Assemblea Costituente, traducendo questa scelta in un programma poco articolato e ristretto alle scelte di base. Perché proprio questo è palesemente l'obiettivo dei contributi giornalistici di Crisafulli, tracciare il solco percorribile senza correre il rischio di fuoriuscire dalla linea del Partito in materia costituzionale - linea che si vuole ricondurre al ruolo fondamentale rivestito dall'idea della Costituente nei vari passaggi della storia italiana negli ultimi due secoli, perché "il motivo di una Costituente italiana circola, a ben guardare, per tutte le fasi del nostro Risorgimento"⁷⁹. Ed era di queste prospettive operative che bisognava dare conto ai lettori della stampa di partito.

Al centro dell'attenzione non poteva non stare l'assetto della società, di cui è parte cospicua il rapporto fra lo Stato e la Chiesa cattolica. Destinatario delle riflessioni non è però il mondo del potenziale elettorato cattolico, ma il complesso delle autorità ecclesiastiche accentrato attorno al romano Pontefice, la eredità storica dei cui rapporti con il fascismo, e non solo, "dovrà essere scontata a distanza di tempo ancora, dalla democrazia italiana", sanando le ferite apertesesi nel corpo della nazione⁸⁰. Qui il nostro Autore mostra di condividere le preoccupazioni dell'allora segretario del Partito, on. Togliatti, anche se, contando su una maggiore duttilità della Chiesa cattolica, quale quella

della Costituente che aveva lasciato in minoranza socialisti e comunisti nella difesa della sottrazione al Senato della funzione di indirizzo politico e "conseguentemente" del controllo politico sul Governo.

⁷⁹) CRISAFULLI, *Dallo Statuto albertino alla Costituente cit.*, 39.

⁸⁰) CRISAFULLI, *Il Vaticano e i cattolici cit.*, 178.

dimostrata in Baviera nel 1924, e saltando quindi l'interlocuzione con gli esponenti delle forze politiche cattoliche, egli immaginava che fosse possibile superare le difficoltà derivanti dalle più illiberali clausole del Concordato del 1929 con la mera enunciazione di un "orientamento, dirò così, concordatario dello Stato", in "uno di quei principi generali, privi di efficacia normativa immediata, perché di carattere programmatico (ma per ciò stesso dotati tuttavia di un effettivo valore giuridico), che sono frequenti nei testi costituzionali e che certo abbonderanno nella nostra nuova Costituzione"⁸¹. Affermazione, questa, di cui non si sa se privilegiare, nella considerazione del lettore, la preferenza per una linea che rinviava a future trattative l'introduzione di un nuovo Concordato, ovvero il profetico accenno ad una larga presenza di norme programmatiche in Costituzione⁸².

Veniamo di seguito ad un argomento che per la sua formazione professionale avrebbe dovuto richiedere una forse più attiva presenza di Crisafulli, cioè alla forma di governo, la cui trattazione risenti anch'essa del pragmatismo togliattiano. In proposito da subito si sottolinea l'avversione per una repubblica presidenziale, particolarmente pericolosa in Italia ove ancora molti vanno cercando "l'Uomo, al quale affidare le nostre sorti"⁸³. Scontata pertanto l'opzione a favore del regime parlamentare, seppure con la già nota diffidenza per ogni disegno di sua razionalizzazione, ma – come già si è ricordato - con un'evidente inclinazione, anche in seguito manifestata, per un'assemblea (la Camera) che consenta "alle forze popolari di spiegarvi una reale influenza, proporzionata al loro peso effettivo nel Paese"⁸⁴, il primo scoglio da superare era proprio quello della scelta fra bicameralismo e monocameralismo. Ed è in materia che si possono riscontrare importanti elementi di convergenza fra l'atteggiamento del Partito in Assemblea Costituente e quello che il nostro Autore va scrivendo sulla stampa comunista⁸⁵. Crisafulli appare pronto a concedere che non si dovesse arrivare ad una drammatizzazione della scelta medesima, ma si rivela altrettanto attento a riconoscere che in materia non erano pensabili "problemi tecnici che non siano anche, e in primo luogo, problemi politici"⁸⁶. E', però, vero che di fronte ad un primo voto in materia della competente sottocommissione della Costituente, Crisafulli reagì duramente ricordando che "il nostro Partito ha dato prova di sincero spirito di collaborazione evitando qualsiasi irrigidimento sulla questione di principio", purché – nel contesto di un bicameralismo legislativo - si riservassero alla sola Camera dei Deputati le

⁸¹) CRISAFULLI, *I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cit.*, 15 - 16

⁸²) Sul punto vedi, però, la precisazione che dei diritti andrà comunque previsto in Costituzione il modo con cui questa garantisce effettivamente il loro esercizio: *I diritti dell'uomo e del cittadino cit.*, 186.

⁸³) *Per una costituzione democratica cit.*, 144. Nello stesso senso interpreta il pensiero di Crisafulli NOCILLA, *La forma di governo cit.*, 128 ss., sottolineandone l'orientamento a favore di un regime rappresentativo e la consapevolezza della concentrazione del potere di indirizzo politico, invece, in testa al Capo dello Stato nel regime presidenziale.

⁸⁴) CRISAFULLI, *La maggioranza parlamentare e i suoi limiti in Italia*, in *Società* 1952, 678 ss.. Il nostro Autore concedeva che condizioni favorevoli per un efficace funzionamento del sistema parlamentare sono la stabilità governativa e la compattezza della maggioranza, ma vi aggiungeva l'esistenza di un concreto programma politico la cui mancanza avrebbe in seguito addebitato ai governi De Gasperi, così riproponendo il problema politico dell'attuazione della Costituzione e della partecipazione alle decisioni delle rappresentanze del lavoro: cfr. *Il sistema parlamentare "ideale" e l'attuale maggioranza*, in *Rinascita* 1948, 438 ss..

⁸⁵) Si ricordi che del problema del bicameralismo egli si è occupato anche in un articolo apparso in precedenza su *Vie Nuove* del 1946, *Una o due Camere*.

⁸⁶) *Ivi*.

funzioni di indirizzo politico⁸⁷. Il risultato finale cui si è arrivati, ha risentito, palesemente, della spinta ad una omogeneizzazione delle due assemblee, sull'onda dell'opinione espressa nella relazione sul legislativo predisposta per la Commissione Forti, in cui si legge una sottolineatura dei requisiti comuni delle due Assemblee, in cui pare di intravedere la penna di Crisafulli, che in seguito farà ammenda di non aver accettato la proposta di una differenziazione di Camera e Senato avanzata da Mortati⁸⁸. Alla fine, è tuttavia vero che benché la seconda Camera, cioè il Senato, sia giudicata, per quanto elettiva, priva di una propria ragion d'essere specifica, essa va considerata anche come il frutto evidente della disponibilità preannunciata - proprio da Crisafulli in un contributo che dedica all'argomento molto spazio - a venire incontro all'esigenza di "dare a tutti un maggior affidamento di stabilità ed equilibrio del nuovo regime italiano"⁸⁹.

In materia di decentramento istituzionale e burocratico Crisafulli aveva sottolineato l'esigenza che, pur con una certa prudenza, si tenesse conto di "certi stati d'animo di diffidenza, quando non addirittura di avversione, nei confronti del «centro», che la lunga vicenda del fascismo e in parte le stesse circostanze degli ultimi tre anni hanno indubbiamente provocato o favorito in diverse regioni d'Italia"⁹⁰. E', però, interessante notare che di Regioni il nostro Autore ha iniziato a ragionare quando ancora non si era completata la Liberazione dell'intera penisola, collegando la loro istituzione ad una riforma dell'amministrazione capace di metterla direttamente in contatto con i cittadini⁹¹, seppure limitando le prospettive della relativa autonomia al "campo politico - amministrativo (che è poi il campo tradizionale degli enti locali)" e sottolineandone la "funzione essenzialmente democratica". Sul tavolo vi erano alternative diverse, ma la generalizzazione della riforma regionale non doveva costituire un accorgimento per frenare le richieste di uno speciale statuto autonomistico per la Sicilia e la Sardegna⁹². Più che per altre materie, e con attenzione comparabile a quella dedicata al problema della seconda Camera, la tematica della riforma regionale viene così trattata con largo anticipo sulla convocazione della Assemblea Costituente sino a superare apparentemente tradizionali condizionamenti dommatici seguendo l'esempio della riforma spagnola del 1931, e ad ammonire sui rischi di un utilizzo in chiave conservatrice delle istituende Regioni a detrimento della vocazione partecipativa cui dovevano corrispondere⁹³.

Al rafforzamento della condivisione del potere da parte degli elettori egli pensava ovviamente anche quando ragionava di forme più larghe di controllo popolare destinate a

⁸⁷) Nel citato articolo in *L'Unità* del 28 settembre 1946, *Seconda Camera*, cui va aggiunto un successivo intervento critico dei propositi di arrivare ad un'elezione di secondo grado del Senato visti come espressione dell'intento di neutralizzare il suffragio universale prescelto per la Camera dei Deputati, *Struttura della seconda Camera*, in *L'Unità* 17 ottobre 1946.

⁸⁸) Nel contributo apparso su *Gli Stati* già citato.

⁸⁹) *Per una Costituzione democratica cit.* 144 - 145. In questo senso pare pertanto accettabile l'opinione espressa da NOCILLA, *Veziò Crisafulli cit.*, 174, che, forse sottovalutando la sua diffidenza in materia, ritiene Crisafulli disposto ad accogliere in Costituzione un istituto garantista della tradizione liberale centrale nella rivoluzione borghese quale il bicameralismo.

⁹⁰) *Per una Costituzione democratica*, in *Rinascita* 1946, 143 ss., 145.

⁹¹) CRISAFULLI, *Riforma dell'Amministrazione e decentramento regionale* in *La Nazione del Popolo* 12 gennaio 1945.

⁹²) CRISAFULLI, *Problemi dell'autonomia regionale*, in *Cosmopolita* 1945.

⁹³) CRISAFULLI, *Interrogativi sulla "Regione"*, in *La nuova Europa* 1945, n. 26, 10

rafforzare il rapporto di rappresentanza politica. Al momento dell'avvio dei lavori della Costituente, dichiarandosi favorevole ad un largo decentramento istituzionale e burocratico, aveva pronosticato l'epifania del problema delle regioni, sottolineando, però, che "qui, la nostra posizione è chiara", contraria ad ogni sistema federale, visto come un regresso rispetto alla storia risorgimentale, ma favorevole all'avvento delle istituzioni regionali che evitasse, però, il livellamento di Sicilia e Sardegna "in una stessa e identica soluzione"⁹⁴. La soluzione finale, con l'introduzione della potestà legislativa regionale e il superamento della mera dimensione amministrativa, porta, com'è noto, il segno di una riconversione dell'atteggiamento di tutti i partiti, la Democrazia Cristiana preoccupata di togliere poteri ad un centro ove contava di insediarsi, e il Partito Comunista attento a recuperare spazi in periferia a compensazione dell'estromissione dall'Esecutivo nazionale⁹⁵. Ma al tempo stesso quella soluzione implicava l'abbandono dell'idea di conferire a tutte le Regioni potestà legislativa esclusiva, denunciata da Crisafulli come un'apertura "ad un federalismo a mala pena larvato"⁹⁶.

Infine, per quanto incorporata nel testo della Costituzione⁹⁷, la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino non trovava completa soddisfazione, stante la prevalenza che si intendeva accordare al riconoscimento dei diritti tradizionali di libertà con conseguente debolezza dell'affiancamento della peculiare tutela dei diritti sociali. Di questi Crisafulli – a Costituzione approvata – avrebbe rilevato la fragilità, la principale caratteristica della nuova carta essendo la scelta "di determinare un orientamento di massima della Repubblica in ordine a certi problemi (ma un orientamento da realizzarsi, non di già attuato e trasfuso in una precisa disciplina giuridica)", scelta certamente non comparabile – a detta del nostro Autore – con quella della Costituzione sovietica del 1936, che apprestando le garanzie materiali dei diritti "riassume e sanziona l'avvenuto passaggio alla società socialista"⁹⁸. Così, in seguito, l'inattività del legislatore sul fronte della riforma pensionistica gli consentì di esprimersi sulla portata dell'art. 38 Cost., ove usando ancora una terminologia tradizionale si ragiona di assistenza e previdenza anziché di protezione sociale. Era l'occasione per riproporre il tema del regime "misto" introdotto in Costituzione con abbandono dei modelli del costituzionalismo borghese, ed orientamento ad "estendere il principio democratico dal piano dei rapporti politici formali alla sfera dei rapporti economico – sociali di fondo", pur nella conservazione (con limiti) della proprietà privata dei mezzi di produzione e della libertà dell'iniziativa privata⁹⁹.

⁹⁴) *Per una Costituzione democratica*, 145.

⁹⁵) In senso conforme CONTI – PIERETTI – PERRA, *Il "partito nuovo" cit.*, 399 ss..

⁹⁶) *Regioni sì, ma non federalismo*, in *Milano – sera* 3 – 4 febbraio 1947, scritto in toni di aspra censura della iniziale scelta della competente commissione a favore di una larga attribuzione di competenza legislativa a tutte le Regioni.

⁹⁷) E' ritenuto ammissibile il ricorso ad un preambolo di dichiarazione dei diritti a patto che non si risolva nella dichiarazione di enunciati moralistici e privi, quindi, di una portata operativa: *I diritti dell'uomo e del cittadino cit.*, 186.

⁹⁸) *Oltre la Costituzione cit.*, 7, alludendo ad un obiettivo all'atto impraticabile in Assemblea Costituente ma da perseguire nel tempo con adeguati interventi legislativi a seguito dell'aprirsi di una nuova fase di lotta politica con l'utilizzo dello strumentario istituzionale apprestato in Costituzione e con la difesa, l'arricchimento e lo sviluppo dei principi progressivi in essa contenuti.

⁹⁹) *Riforma previdenziale e Costituzione repubblicana*, in *L'Assistenza sociale* 1951, 1 ss.

Il fatto è che anzitutto ad apparire insoddisfatta era l'esigenza che in un contributo preparatorio della nuova Costituzione il Nostro aveva espresso, che a completare la garanzia dei diritti – aldilà del riconoscimento dei diritti sociali accanto a quelli tradizionali di libertà – fosse "anche precisato il modo con cui la Costituzione garantisce effettivamente l'esercizio" dei diritti da essa proclamati¹⁰⁰. Ed è proprio sul terreno dei diritti che Crisafulli farà frequenti interventi pubblici di cui darà notizia il quotidiano del partito, da quelli dei lavoratori e degli invalidi, dalla solidarietà a quelle che vengono definite "le vittime della vendetta di Scelba"¹⁰¹ (al quale si addebita di voler applicare la legge fascista¹⁰²), alle critiche del progetto governativo per la difesa civile¹⁰³, alle ricostruzioni delle deteriori condizioni giuridiche nei lavoratori nelle imprese industriali¹⁰⁴, alle recriminazioni sull'atteggiamento ritenuto fazioso di taluni organi giudiziari¹⁰⁵, sino a cumulare le critiche alla politica estera del Governo con la censura delle misure di sicurezza pubblica adottate nell'occasione di una visita di un esponente delle Forze Armate statunitensi¹⁰⁶.

In effetti, quella che immediatamente dopo l'entrata in vigore della Costituzione sembrava costituire l'iniziativa politica più importante che inevitabilmente il PCI era chiamato a condurre per la realizzazione del nuovo ordinamento, a Costituzione approvata, non fu l'unica battaglia alla quale i suoi elettori lo avrebbero chiamato. Non solo poco veniva fatto per attuare la Carta, ma ancora molto spazio era accordato alla legislazione precostituzionale, che andava riformata. Crisafulli finì così per ammettere che non si può pretendere che "la nuova Costituzione sia sufficiente a contenere tutta intiera la lotta che dovranno condurre le forze più democratiche del Paese", e questo riconoscimento costituiva, appunto, la premessa per una nuova indicazione di valorizzazione della carta per cui spetterà alle forze democratiche impegnarsi in una iniziativa conseguente "per realizzarne effettivamente i principi progressivi, per integrarne le lacune attraverso una buona legislazione, per conferirle una stabile base di fatto"¹⁰⁷.

¹⁰⁰) CRISAFULLI, *I diritti dell'uomo e del cittadino* significativamente pubblicato in *Rinascita* 1946, 183 ss. sotto l'occhiello *Prepariamo la nuova Costituzione*.

¹⁰¹) A solidarietà delle quali è promosso un comitato di cui dà notizia *L'Unità* del 21 luglio 1948.

¹⁰²) Vedi la precisazione apparsa su *L'Unità* del 9 aprile 1949.

¹⁰³) Sul quale l'articolo *Difesa civile* in *L'Unità* 7 luglio 1951

¹⁰⁴) Di una sua relazione in materia dà notizia *L'Unità* del 5 giugno 1954

¹⁰⁵) CRISAFULLI, *Da Cavour a Zoli* in *L'Unità* del 26 maggio 1953. Ma si vedano anche le prese di posizione sul noto caso Renzi – Aristarco, e sull'esito del processo D'Onofrio – Armir, rispettivamente in *L'Unità* del 24 luglio 1949 e del 30 settembre 1953. Sulla vicenda Armir c'è anche la recensione al volume *La tragedia dell'A.R.M.I.R. nelle arringhe di Sotgiu e Paone al processo D'Onofrio*, Milano 1950, con prefazione di Mario Ferrara, di cui è condivisa l'opinione che si tratti di decisioni giudiziali equiparabili ad atti politici: vedi *Rinascita* 1950, 383. Ovviamente di queste notizie va tenuto conto accanto a quanto risulta dai contributi in materia di libertà e diritti apparsi in sedi più propriamente scientifiche quali *Archivio penale* del 1950 e 1955, *Sinossi giuridica* 1950 e 1952, *L'assistenza sociale* del 1951, *La rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale* del 1951 e del 1954, *La rivista degli infortuni e delle malattie professionali* del 1950, e *Il diritto del lavoro* 1954, per non parlare del *Manuale dei diritti del cittadino*, Roma 1950, e dell'ormai classico *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano 1952, entrambi recensiti su *Rinascita* 1951, 56, e, rispettivamente (da Fausto Gullo), 1953, 55 – 56.

¹⁰⁶) *Inammissibile sopruso*, in *L'Unità* 13 giugno 1952.

¹⁰⁷) *Ivi*, 5 – 6.

5. Il tempo dell'ostruzionismo sornione

E, però, con il passare dei mesi e degli anni, le perplessità sullo stato della Costituzione si vennero manifestando in misura crescente a cagione della sua inattuazione, che ha dato luogo a polemiche e dibattiti a tutti ben noti. E' un crescendo, tant'è che, ad esempio, fra il 1951 e il 1952 sono ben nove gli interventi di Crisafulli in materia su *Rinascita*. Al riguardo il tono degli scritti del nostro Autore si fa più aspro, ed assume una chiara connotazione di parte, mentre vi fanno più di frequente la loro comparsa anche forse inopportune comparazioni con il regime in atto nell'Unione Sovietica, cui del resto anche nella fase preconstituente erano stati riservati apprezzamenti per avere portato la realizzazione di principi fondamentali "ad un più alto grado di concreta realizzazione", attestato dalla scomparsa della lotta di classe e dal venir meno "delle dure esigenze della difesa e del consolidamento della Rivoluzione contro i nemici interni ed esterni"¹⁰⁸. Sono degli anni successivi al 1948 anche alcuni contributi sull'evoluzione costituzionale delle due Germanie di allora¹⁰⁹, con apprezzamenti che indussero Paladin a parlare "di un coinvolgimento e di uno sbandamento, del tutto singolari in uno studioso dotato del suo senso critico"¹¹⁰. Ma è dei contributi sulle cose italiane che qui vogliamo anzitutto parlare. Frequente è il richiamo all'insegnamento dei più autorevoli dottrinari del marxismo – leninismo sulle inevitabili degenerazioni della democrazia borghese nella rincorsa al "liberalismo protetto", per cui si sottolinea – citando Lenin – che "una cosa è la forma delle elezioni, la forma di una democrazia, e un'altra il contenuto di classe di una data istituzione". Evidente sembrava il rischio che, implementando una profezia di Marx, la borghesia finisse per temere la concreta attuazione dei suoi stessi istituti parlamentari, perché, se portata alle sue ultime conseguenze, la stessa legalità costituzionale non dovrebbe essere più "la legalità democratico – borghese, caratteristica degli Stati liberali dello scorso secolo, ma la risultante di un equilibrio sociale e quindi politico, di cui una delle componenti necessarie era ed è la classe operaia"¹¹¹.

In questa prospettiva significativamente la citazione del discorso di Giolitti ai suoi elettori di Dronero si combina a quella di Lenin nel denunciare la motivazione classista della difesa della democrazia borghese, "al primo stormire di fronda", sotto la copertura della c.d. difesa dello Stato in danno della piccola borghesia e delle masse popolari. Viene così motivata l'aspra critica dei contenuti della c.d. legge "polivalente" presentata al Parlamento dal Governo e destinata ad introdurre "un complesso di incriminazioni di carattere politico e sindacale"¹¹². Come già abbiamo visto, si parla di *Costituzione tradita* e di *Sviluppo dell'offensiva contro la Costituzione repubblicana*¹¹³. Ma non si ragiona soltanto di politica

¹⁰⁸) *I diritti del cittadino cit.*, 185.

¹⁰⁹) Sono nell'ordine *Due costituzioni per la Germania, Rinasce la Germania nazionalsocialista e reazionaria, e solo Potsdam risolve la questione tedesca* in *Rinascita*, rispettivamente, 1949, 313 ss.; 1950, 369 ss. e 1950 519 ss., ove si addebita alle Potenze occidentali la divisione della Germania e si contrappongono agli sviluppi della Legge fondamentale di Bonn imposti anzitutto dagli Usa le proposte liberamente avanzate dalle forze politiche e dai movimenti della Germania orientale.

¹¹⁰) PALADIN, *op. cit.*, 183.

¹¹¹) Così in più luoghi dello scritto *Vengono alla luce i limiti della democrazia borghese cit.*.

¹¹²) CRISAFULLI, *La Democrazia cristiana prepara nuove leggi eccezionali*, in *Rinascita* 1952, 281 ss.

¹¹³) *Op. cit.* in *Rinascita* 1951, 118 ss. e, rispettivamente, 395.

legislativa, e le considerazioni in proposito, ad esempio in materia di libertà di stampa¹¹⁴, si combinano a censure della magistratura per ripetute decisioni di chiara ispirazione politica, peraltro approvate da certa stampa governativa¹¹⁵: sino a citare le affermazioni di Engels (non certo uno dei padri del costituzionalismo...) sulla necessità che i giuristi, e quindi anzitutto i giudici, si impegnino a fare del diritto “un’espressione coerente con sé stessa, che non faccia a pugni con sé stessa per delle contraddizioni interne... in nome dell’esigenza fondamentale di coerenza formale unitaria dell’attività giuridica”¹¹⁶. Ed è tutta attenta alle attività giudiziarie e della polizia di Stato e dei carabinieri la denuncia delle pratiche di tortura degli organi inquirenti, ispirata dalle vicende di tale Lionello Egidi, un poveraccio indotto a confessare reati mai commessi di omicidio e di violenza carnale e successivamente assolto per insufficienza di prove¹¹⁷.

Il tema delle libertà e dei diritti costituzionali è, quindi, parte costitutiva dell’impegno politico di Crisafulli, come dimostra l’intervento svolto al Congresso della Federazione romana del PCI nel gennaio 1951¹¹⁸, e come attestano i rilievi critici sul comportamento dei prefetti in materia di esercizio delle libertà garantite di manifestazione del pensiero e sull’arbitrario atteggiamento assunto nei confronti degli organi del potere giudiziario¹¹⁹. E, però, acquista toni più chiaramente operazionali quando si viene a parlare della condizione dei lavoratori nelle aziende nella prospettiva di una iniziativa politica di cui si sottolinea “il profondo significato «costituzionale» - stavo per dire, autenticamente *liberale*”. Ricchissima è, infatti, la casistica che viene presentata su *Rinascita*: perquisizioni personali ad evitare la circolazione della stampa di partito, licenziamenti di rappresaglia, divieto di propaganda e sottoscrizioni o collette con finalità politiche¹²⁰. Inevitabilmente a tale ampia esemplificazione fa seguito la ricerca di rimedi legali, fra i quali primeggia la ben nota proposta di una lettura conforme a Costituzione delle norme civilistiche sul licenziamento nel quadro di una riconsiderazione dei poteri dell’imprenditore, che vanno ricostruiti “nel quadro dell’ordinamento oggi vigente”¹²¹.

Su queste basi si ragiona di una vera e propria transizione di regime contrapponendo quello del “2 giugno al regime del 18 aprile, con argomentazioni che trascendono quella che è certamente una contrapposizione di linee politiche e danno grande rilievo non solo

¹¹⁴) *Attentato clericale alla libertà di stampa*, in *Rinascita* 1952, 393 ss..

¹¹⁵) Crisafulli, *Magistratura indipendente* in *L’Unità* 24 giugno 1950.

¹¹⁶) Cfr. la già ricordata *Recensione a La tragedia dell’A.R.M.I.R. nelle arringhe di Sotgiu e Pavone al processo D’Onofrio*, in *Rinascita* 1950, 383.

¹¹⁷) CRISAFULLI, *Ritorno alla tortura* in *Rinascita* 1952, 150 ss. In argomento cfr. anche la *Prefazione* scritta da Crisafulli alla raccolta di discorsi parlamentari *Scandali giudiziari e Stato di Polizia*, Roma 1952. Ma si veda anche già anni prima la denuncia dell’intenzione del Ministro Scelba di applicare leggi fasciste (*L’Unità* 9 aprile 1949)

¹¹⁸) *L’Unità* 30 gennaio 1951

¹¹⁹) CRISAFULLI, *Prefetti contro l’autorità giudiziaria*, in *Il Comune democratico* 1951, 60 ss.

¹²⁰) CRISAFULLI, *I diritti di libertà dei lavoratori nelle aziende*, in *Rinascita* 1952, 535 ss.

¹²¹) CRISAFULLI, *La fabbrica fuori legge*, in *Il contemporaneo* 1954 n. 36. Questo contributo dà conto di due Convegni tenutisi in materia a Milano ed a Torino nel giugno e, rispettivamente, nel novembre 1954 ed organizzati il primo dalla Società Umanitaria e il secondo da un gruppo di riviste giuridiche specializzate. Dell’intervento di Crisafulli a Milano dà conto *L’Unità* del 5 giugno 1954. In materia si veda anche la Postilla ad un’inchiesta nel nostro Autore *Diritto al lavoro e libertà di opinione* in *Società* 1952, n. 2, ripubblicata in Crisafulli, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano 1952, 163 ss.

all'“ostruzionismo sornione alla attuazione delle norme costituzionali”¹²², ma anche ai tentativi di estraniare il Parlamento dalle decisioni politiche fondamentali, dalla soluzione con rimpasto delle crisi di governo, ai preparativi di quella che diventerà la legge truffa, preceduti da paralleli interventi manipolatori in campo elettorale amministrativo, ed alla mossa governativa per una delega legislativa ad ampio raggio in materia economica¹²³.

Nel contesto di queste vicende l'attenzione di Crisafulli è di nuovo attratta dai problemi delle autonomie locali che, a suo dire, non sono “un aspetto secondario o, peggio ancora, di ordine tecnico-amministrativo della complessa situazione creatasi in Italia”, ma debbono stare al centro della “lotta per la democrazia e la Costituzione”, perché “i democristiani, intesi a monopolizzare dal centro tutte le leve di comando della vita nazionale, non vogliono trovarsi tra i piedi organismi locali democratici, capaci di resistere alle loro velleità reazionarie ed alle direttive poliziesche”¹²⁴. Ovviamente la mancata pronta realizzazione della riforma regionale entra in conflitto con i propositi del PCI di arrivare a controllare istituzioni locali a compensazione del potere perso al centro. Così, se, da un lato, si censurano i ritardi che portano all'inosservanza dei termini temporali fissati dall'VIII d.t. della Costituzione¹²⁵, pur ragionando delle Regioni come “soggetti virtuali; non semplicemente possibili, dunque, ma nemmeno già esistenti”¹²⁶, dall'altro lato, si rinfaccia alla maggioranza di governo di avere troppo presto abbandonato i propositi autonomistici, anche dopo il ripiegamento da posizioni che “rischiavano persino di sdruciolare per la via inclinata del federalismo”, ripiegamento che Crisafulli presenta come una svolta di saggezza favorita dalla scelta “di metter un freno a certe tendenze, indubbiamente pericolose per l'unità politica dello Stato e del popolo italiano”. Il merito di questa scelta viene rivendicato ai partiti della sinistra¹²⁷, di cui, però, si tace l'abbandono dell'iniziale minimalista concezione meramente amministrativa delle competenze regionali.

E in materia di Regioni non sfugge a Crisafulli la tendenza governativa a ridimensionare la stessa autonomia differenziata siciliana, pur in presenza della “speciale e importante garanzia” rappresentata dall'Alta Corte di Giustizia, che aveva riconosciuto alla Regione quella competenza in materia di enti locali il cui esercizio risultava invisibile - per i possibili risultati in ordine all'assetto di province e prefetture - alla Democrazia Cristiana che il nostro Autore accusava, appunto, di voltafaccia in tema di autonomie¹²⁸. Ma si criticano anche le impostazioni della politica governativa che precludono agli enti locali minori già

¹²²) *La Costituzione tradita cit.*, 119.

¹²³) Ancora in più luoghi degli articoli *La Costituzione tradita cit.*, *Da un regime all'altro cit.*, e *Vengono alla luce i limiti della democrazia borghese cit.*.

¹²⁴) CRISAFULLI, *Democrazia, Costituzione e autonomie locali*, in *Rinascita* 1949, 155 ss..

¹²⁵) Si veda la nota pubblicata su *L'amministratore democratico* 1948, 449 ss., in cui, pur escludendo che il termine posto dalla disp. att. VIII primo comma sia perentorio, si sottolinea l'obbligo del governo di indire in tempi brevi le elezioni regionali anche in assenza dell'adozione delle leggi previste nel secondo comma di quella disposizione per il passaggio di funzioni ai nuovi enti, in quanto comunque “le Regioni... a mezzo dei loro Consigli, sono chiamate a concorrere all'esercizio di funzioni statali della più alta importanza”, quali l'elezione del Capo dello Stato, l'iniziativa legislativa e la richiesta di referendum, la revisione costituzionale.

¹²⁶) CRISAFULLI, *Gli interessi regionali e la Costituzione*, in *Il comune democratico* 1949 – 1950, 348 ss..

¹²⁷) CRISAFULLI, *La questione delle Regioni* in *Il comune democratico* 1949 – 1950, 67 ss..

¹²⁸) CRISAFULLI, *Autonomia regionale siciliana, prefetti e Costituzione della Repubblica*, in *Il Comune democratico* 1951, 102 ss.

esistenti, Comuni e Province, di valorizzare appieno le indicazioni delle norme costituzionali programmatiche o di principio¹²⁹, ovvero ne configurano in sede di progettazione legislativa un ridimensionamento delle attribuzioni e delle potenzialità di rappresentanza democratica¹³⁰. E si sottopone ad analitica disamina critica il disegno di legge sull'ordinamento regionale, sottolineandone gli effetti restrittivi sulla già limitata potestà statutaria delle Regioni, l'assenza di un termine per l'adozione di quelle che sarebbero state definite le "leggi cornice" e la mancata soluzione del problema dei Prefetti, di cui tanti avevano auspicato anche in Costituente l'abolizione, e di cui, anzi, si riconferma la continuità anche alla luce del silenzio in materia di controllo sugli organi¹³¹. Inoltre, come prima dell'avvento della Costituzione non erano mancati interventi critici su provvedimenti prefettizi in materia di governo locale¹³², così è seguita criticamente la tendenza del Ministero degli interni a fare ricorso a leggi fasciste per coprire attività dell'Esecutivo, sottolineando la convergenza di siffatto orientamento sul terreno, appunto, delle autonomie e di quello in tema di libertà costituzionalmente garantite¹³³.

Pertanto il giudizio quanto meno perplesso sulla condizione della Repubblica dei primi mesi del 1948 si fa con il passare del tempo più severo, e riguarda anzitutto appunto la mancata attuazione della Costituzione. Questa è quella che è, ma è pur sempre la carta fondamentale della Repubblica, cui va data attuazione e va prestato rispetto. Da studioso raffinato del diritto costituzionale Crisafulli darà ai problemi indotti dallo svolgersi degli eventi un grosso contributo di attenzione, trasferendo la problematica delle disposizioni costituzionali di principio sul terreno del dibattito dottrinale nel quadro della teoria dei principi, e svincolandone, quindi, la trattazione dal pantano della dottrina della natura programmatica della prima parte della Costituzione. Invero, non ha senso ragionare di Crisafulli come "di uno dei più convinti assertori - all'interno dello stesso schieramento della sinistra - della natura programmatica del testo costituzionale¹³⁴", se il suo insegnamento è, invece, volto a dimostrare che quelle ritenute dai più norme meramente programmatiche sono norme come tutte le altre e si prestano ad un utilizzo secondo i normali canoni dell'interpretazione ed applicazione del diritto.

Se i frutti di questo insegnamento erano destinati a maturare nel tempo, non poteva comunque sfuggire all'attento osservatore che l'autorità della Costituzione veniva messa in pericolo non solo, o meglio non tanto dall'invadenza dell'alleato americano e dai riflessi dell'atteggiamento di questo sulla sovranità nazionale, e dalla posizione di fatto e di diritto assunta dalla Chiesa Cattolica, forte dei Patti Lateranensi, richiamati direttamente in

¹²⁹) CRISAFULLI, *Chi è contro la legge?* In *Il comune democratico* 1949 1950, 85 ss..

¹³⁰) CRISAFULLI, *Per un nuovo ordinamento provinciale* in *L'amministratore democratico* 1949, 18, ove fra l'altro si afferma, a proposito del sistema elettorale prefigurato per le Province, che "non si vede proprio come il criterio del doppio grado potrebbe essere giustificato alla stregua del principio democratico, cui è indubbiamente informato l'ordinamento costituzionale della Repubblica", ammettendo, però, che poteva invece apparire comprensibile e "fondata sopra considerazioni contestabili certamente, ma dotate di una certa loro coerenza" la proposta avanzata in Costituente per un'elezione a doppio turno del Senato.

¹³¹) CRISAFULLI, *In tema di ordinamento regionale*, in *Il Comune democratico* 1950.

¹³²) A proposito della nomina di un Commissario prefettizio per il Comune di Roma si veda CRISAFULLI, *La nomina del Commissario è un provvedimento illegale*, in *L'Unità* 6 gennaio 1947.

¹³³) *Autonomia regionale cit.*, 102.

¹³⁴) GIORGI, *op.cit.*, *passim*.

Costituzione ma non garantiti soltanto – come il nostro Autore avrebbe voluto in un articolo già citato - da “uno di quei principi generali privi di efficacia normativa immediata perché di carattere programmatico frequenti nelle costituzioni moderne”. E’ anzitutto al personale politico democristiano che si imputano l’insofferenza per scelte costituzionali volte all’instaurazione di un regime misto dell’economia¹³⁵, la chiara volontà di sostituire al regime disegnato in Costituzione un regime indirizzato nella direzione opposta alle finalità da quella individuate, il sabotaggio di ogni inizio di attuazione della carta.

Rebus sic stantibus, è palese che la prudenza con la quale Crisafulli accolse allora, dal suo punto di vista, la Costituzione repubblicana, gli appariva più che giustificata. In poco più di due anni, il concorso unanime dei consensi attorno alla carta si era venuto sgretolando. Essa nasceva – è vero – da un compromesso, nel senso che i partiti presenti in Costituente avevano perseguito l’obiettivo di assicurarsi – ciascuno per proprio conto – la garanzia dei valori e degli interessi a loro particolarmente cari, ma aldilà di questo accordo di base non vi era stato consenso comune su una linea accettata da tutti, e come tale immediatamente traducibile in atti di implementazione da tutti supportati. Per arrivare ad una comune accettazione di decisioni fondamentali di attuazione costituzionale si sarebbero dovuti attendere tempi migliori. Ma allora anche l’atteggiamento di Crisafulli sarebbe risultato cambiato e suscettibile di ulteriori cambiamenti. Nel frattempo registriamo le ultime sconsolate pagine scritte ad un anno dall’uscita dal Partito, in cui, da un lato, confessava di parlare con sempre più imbarazzo, fuori del suo campo specifico, di Costituzione, in quanto immobilismo politico, resistenze del privilegio e nostalgie fasciste avevano impedito la realizzazione di un regime che, quasi preannunciando una definizione diversa da quella prospettata nel gennaio del 1948, Crisafulli non esiterebbe “a dire modernamente liberale, di un liberalismo, cioè, che non ignora gli insegnamenti dell’economia e della storia contemporanea”¹³⁶. E, dall’altro lato, denunciava ancora una volta sia la “perdurante incertezza del diritto ” in materia di diritti costituzionali (attribuendone, però, “le maggiori responsabilità” alla giurisprudenza), che l’incompiuta realizzazione di istituzioni essenziali della forma di Stato e di governo¹³⁷.

Eppure è quasi contemporaneo uno sviluppo del pensiero del nostro Autore che lo conduce a rifiutare una ricostruzione dilemmatica della Costituzione, optando per l’idea che “*un certo regime*, in sostanza, e non un altro qualsiasi, sia stato effettivamente voluto, e sia abbastanza chiaramente delineato in Costituzione”. Se nei passaggi segnalati più sopra sentiamo risuonare la campana di un perplesso disincanto, il senso di un ripensamento in atto viene più puntualmente rivelato da questo scritto dell’estate di quel fatidico 1956, in cui il nostro Autore ripropone l’idea che la Costituzione promuova l’avvento di “un regime, come suol dirsi, *misto*; né ad economia liberale capitalista, né ad economia socialista, sebbene orientato in misura prevalente su motivi che chiamerei *socialistici*”, il tutto nel quadro di “un regime di democrazia politica e sociale” in cui l’appartenenza al popolo della sovranità esclude che questa spetti “ad una classe, o sia pure, più largamente, ai soli lavoratori”¹³⁸.

¹³⁵) In particolare in *Da un regime all’altro cit.*

¹³⁶) CRISAFULLI, *La Democrazia Italiana e la Costituzione*, in *Chiarezza* 1955.

¹³⁷) CRISAFULLI, *Il punto sulla situazione costituzionale*, in *Il comune democratico* 1955, 7 ss..

¹³⁸) CRISAFULLI, *La nostra Costituzione è potenzialmente socialista? cit., passim.*

6. Conclusioni, tra metodo e politica.

Alla conclusione di questa ricerca, che è stata condotta sulla base dell'elenco dei contributi di Crisafulli alla stampa comunista desumibile dalla bibliografia che è collocata nelle prime pagine del primo volume degli Studi in suo onore, con l'integrazione di un controllo su alcune annate de *L'Unità*, pare opportuno elaborare alcune conclusioni. Ad esse si può arrivare attraverso un approfondimento che è condotto con il preciso intento di studiare un aspetto dell'esperienza non solo giuridica, ma anche politica di chi è stato certamente uno dei più autorevoli, se non il più autorevole degli studiosi di diritto costituzionale dell'Italia repubblicana, come stanno ad attestare l'attenzione e l'apprezzamento che sono ancora riservati in particolare ai suoi contributi sistematici in materia di fonti del diritto e di giustizia costituzionale.

Vista la storia politica e culturale di Crisafulli, si potrebbe essere indotti a ritenere che questo studio costituisca un'inopportuna incursione in un passato da lui successivamente ripudiato, o comunque cancellato da una diversa interpretazione della Costituzione e dell'esperienza dell'Italia repubblicana. Questa è, però, una storia che non a caso già nel 1944 prende le mosse non solo – come si è detto – da un riesame delle vicende costituzionali italiane degli anni statutari e della Liberazione in atto, ma anche da un ripensamento del rapporto fra liberalismo, democrazia e rapporti sociali¹³⁹, per cui il primo postula logicamente la seconda e questa “si presenta storicamente in antitesi” con il primo, non tanto perché – come aveva sostenuto in un contributo giovanile¹⁴⁰ – fra le due posizioni si interponeva l'individualismo della tradizione rivoluzionaria francese a scapito della considerazione delle aggregazioni sociali moderne, quanto perché il liberalismo misconosce i condizionamenti economico – sociali della libertà dal cui solo superamento può venire una piena realizzazione della democrazia. Si tratta di una riflessione che è frequente nei giovani intellettuali del tempo, motivata dall'esigenza di ripensare le condizioni non solo giuridiche ma anche sociali ed economiche della libertà¹⁴¹, e che ha condotto molti di loro ad aderire al Partito comunista in vista di una piena realizzazione delle due componenti citate in una prospettiva che andasse aldilà delle mere formulazioni di un programma di governo ed attingesse ad una dottrina politica che “non è un catechismo da andare a memoria... è una cosa viva, in continuo processo di sviluppo e di arricchimento”¹⁴². Non a caso si collocano fra i primi contributi di Crisafulli alla stampa comunista quattro articoli (critici delle prime scelte in materia del Governo di allora¹⁴³) sulla

¹³⁹) CRISAFULLI, *Liberalismo e democrazia*, in *Rinascita*, 1944, 7 ss.. In seguito, ravvisandovi una vera degenerazione delle ideologie di un tempo, elaborerà i concetti di democrazia protetta e di liberalismo protetto e censurerà i tentativi, forse più dichiarati che messi in pratica, di riproporre in Italia chiusure a suo dire antidemocratiche già messe in atto negli USA: cfr. *Democrazia americana e liberali nostrani*, in *Rinascita* 1950, 469 ss.. E' qui che Crisafulli si avvale di modellistica di taglio marxista – leninista per ricostruire la crisi delle forme liberali di governo.

¹⁴⁰) CRISAFULLI, *Nuove pubblicazioni francesi sulla crisi della democrazia e il valore della libertà*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto* 1935, 667 ss.. L'attenzione di allora per le formazioni sociali di Crisafulli è opportunamente rilevata da CARIOLA, *Il legame degli interessi di ricerca del “giovane” Crisafulli con il pensiero giuridico italiano del primo Novecento*, in *Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale*, a cura di Sergio Bartole, Padova 1994, 175 ss., in particolare 189 ss.

¹⁴¹) CRISAFULLI, *Indipendenza e libertà*, in *Domenica* 1944.

¹⁴²) CRISAFULLI, *Dottrine e forze politiche*, in *Costume* 1945, n.10.

¹⁴³) In cui pure già sedeva il PCI seppure con il democristiano Umberto Tupini al Ministero di grazia e giustizia (vedi RICCI, *Aspettando la Repubblica – I governi della transizione 1943 -1945*, Roma 1996, 229)

necessità di una profonda revisione, se non della loro radicale sostituzione con le leggi prefasciste, dei codici penale e di procedura penale, cui si imputano estremo inumano rigore, diffidenza per la difesa degli imputati, ripudio di moderni principi fondamentali e chiara propensione a tutelare gli interessi delle classi dominante sotto il velo di esigenze di difesa dell'ordine pubblico¹⁴⁴. Ne conseguiva una presa di distanza "dall'iniziale rifiuto social – comunista del garantismo costituzionale", che induce Paladin a sostenere che Crisafulli "rappresentò da giurista – con assoluta dignità scientifica – l'anima democratica nel senso occidentale" del Partito¹⁴⁵.

Per questa, ed anche per altre ragioni, gli scritti che qui sono stati analizzati sono testimonianze di un momento cruciale della nostra storia costituzionale e, in particolare, dell'atteggiamento di un soggetto importante della fase costituente, il Partito Comunista Italiano, i cui rapporti con la cultura costituzionalistica, prima e dopo il 1948, hanno pesato e pesano sulla valutazione che della politica costituzionale di più di mezzo secolo si vuole dare. Da questo punto di vista, l'esperienza di Crisafulli dimostra che, dopo un iniziale, positivo suo coinvolgimento nell'attività pubblicistica di preparazione del lavoro costituente, i rapporti fra lui e il Partito hanno profondamente risentito delle vicende di preoccupante inattuazione della Costituzione ad opera della maggioranza di governo. Vi sono in quegli anni anche peculiari incursioni nell'area degli affari esteri di taglio molto politico, quasi che egli si preparasse ad una futura entrata in politica su questo fronte¹⁴⁶. Ma sono gli interventi in materia costituzionale quelli che prevalgono e sono pesantemente condizionati non solo dall'ispirazione politica ma anche, talora, dalla dommatica marxista – leninista. Ciò vale anzitutto per alcuni scritti in cui vi è il segno di un esasperato richiamo all'intesa politica sottostante alla Costituzione per darne una positiva valutazione e trarne positive indicazioni, benché il nostro Autore l'avesse ritenuta insoddisfacente già nel citato contributo *Oltre la Costituzione*, in qualche modo anticipando il deteriorarsi dei rapporti fra i protagonisti della Costituente.

E' probabile che i termini in cui il periodo successivo all'entrata in vigore della carta è stato da lui vissuto abbiano pesato sul giudizio che lo ha alla fine condotto negli anni ad abbandonare il Partito. Le ripetute citazioni di Marx, Lenin e financo Stalin possono forse nascondere la preoccupazione di mettere i propri interventi sotto lo scudo sicuro della ortodossia, evitando il rischio di troppo personali prese di posizione, fors'anche critiche della rigidità della linea seguita dal gruppo dirigente¹⁴⁷. Riproporre i termini dell'insoddisfazione iniziale avrebbe potuto compromettere i rapporti con un Partito che faceva della Costituzione la bandiera della sua opposizione al Governo, e poteva

¹⁴⁴) Vedi CRISAFULLI, *Il problema dei codici in materia penale, L'epurazione del Codice Penale, L'epurazione del Codice di Procedura Penale e Conclusione*, in *L'Unità*, rispettivamente 13 settembre, 20 settembre, 3 Ottobre, 14 ottobre 1944.

¹⁴⁵) PALADIN, *op. cit.*, 186.

¹⁴⁶) Vedi *Il Patto Atlantico come patto di aggressione, Come si vuole distruggere l'Organizzazione delle Nazioni Unite, Liquidazione della sovranità nazionale*, rispettivamente in *Rinascita* 1950 296 ss., 1950 406 ss., e 1951 564 ss..

¹⁴⁷) Accennano a questa possibilità PALADIN, *L'opera di Vezio Crisafulli cit.*, 183 – 186, il quale – come già ricordato – sottolinea che Crisafulli rappresentò "l'anima democratica nel senso occidentale" del Partito, in quanto "molto lontano dall'iniziale rifiuto social – comunista del garantismo costituzionale"; e NOCILLA, *Vezio Crisafulli cit.*, 173, che ricorda che lo stesso Crisafulli ebbe a sostenere che i fatti di Ungheria erano stati "più «l'occasione» che la causa", essendo il suo cambiamento "maturato come reazione al piatto «conformismo filo-sovietico, specie in materia culturale»" che si respirava nel Partito.

accettare solo valutazioni della crisi costituzionale viste nell'ottica del tradimento della borghesia, alla quale con un'apertura forse non gradita al PCI di allora Crisafulli rimprovera di non essere nemmeno capace di trarre profitto da una lettura volta a favorire l'avvento di una modernamente intesa economia mista¹⁴⁸.

Se è così, appare credibile il dubbio avanzato da Livio Paladin che sullo svolgimento di questa personale vicenda abbiano pesato la "dichiarata diffidenza di Togliatti nei confronti della scienza giuridica italiana", o forse, più ancora, la "sua convinzione che i giuristi fossero solo gli strumenti inessenziali di un gioco politico, destinato a svolgersi ai più alti livelli".¹⁴⁹ La collaborazione di un'allora giovane giurista di prestigio poteva riuscire utile in un momento in cui bisognava tenere aperto il dialogo con esponenti autorevoli della dottrina costituzionalistica, quali – ad esempio - Vittorio Emanuele Orlando, ma perde di importanza, nonostante il rapporto che lo lega al segretario del Partito, quando il "giuoco si fa duro", come sta a dimostrare la vicenda per Crisafulli deludente dei comitati per la difesa della Costituzione.

Il che non impedisce che proprio da quella esperienza Crisafulli tragga alimento per ritrarsi poi su una posizione di difesa del formalismo giuridico, quel formalismo giuridico che – come risulta da precedenti sue affermazioni qui ricordate – giova quando si tratta di difendere l'attuale osservanza del diritto positivo vigente¹⁵⁰. Se l'approccio formalista è utile quando è in giuoco la funzione garantista del diritto, è il realismo il supporto metodico che ci consente una migliore conoscenza dell'esperienza giuridica. Non dissimile orientamento aveva espresso allorché, scrivendo della sua visita nel Regno Unito, aveva manifestato le sue preferenze per una costituzione flessibile, perché meglio adatta a seguire passo dopo passo gli sviluppi sociali difficili da cogliere con un approccio rigidamente formalista, e, però, aveva concluso che ragioni di tecnica e garanzia giuridica consigliavano l'adozione di una costituzione rigida¹⁵¹. Donde la conclusione che il formalismo non sarebbe sufficiente a sorreggere la difesa politica della Costituzione quando la riforma o revisione di questa appaia necessaria, come a Crisafulli apparve necessaria negli ultimi anni della sua vita. La distinzione fra dottrina giuridica e politica resta, dunque, come un retaggio della sua esperienza con il Partito comunista.

Ma non è l'unico ricordo di quegli anni. Aldilà del fatto che molti sono i contributi pubblicati su riviste di scienza giuridica che riprendono temi ed argomenti sviluppati negli interventi di cui qui si è parlato, è bene ricordare che importanza centrale assumerà nei suoi studi l'attenzione dedicata alla distinzione fra Stato – autorità e Stato – ordinamento, della cui dialettica contrapposizione c'è traccia e nel fondamentale contributo sulla sovranità popolare e negli interventi successivi sui partiti e sull'evolversi della vita politico – costituzionale. La ricca utilizzazione anche in questa chiave di tutte le indicazioni

¹⁴⁸) Nello scritto citato alla nota 130.

¹⁴⁹) PALADIN, *L'opera di Vezio Crisafulli cit.*, 163.

¹⁵⁰) "...è pur vero che in certi periodi storici il formalismo giuridico può diventare una difesa, poiché vi sono purtroppo delle situazioni in cui l'ultima garanzia della giustizia e della libertà è rappresentata dalla forma, dal legalismo letterale e formalistico"?? : in *Forme di governo cit.*. Si ispira a queste conclusioni l'orientamento di CERVATI, *Vezio Crisafulli nella didattica e nello studio del diritto costituzionale*, rielaborazione scritta dell'intervento svolto dall'Autore al seminario ricordato alla nota 15, dedicato al nostro Autore dalla Corte costituzionale in cui si sottolinea la funzione strumentale dell'attenzione portata da Crisafulli alla dottrina giuridica.

¹⁵¹) *Viaggio alla madre dei Parlamenti cit.*

costituzionali in materia di diritti e di libertà della persona non sarebbe, però, stata possibile senza le riflessioni di quegli anni e, in particolare, senza le pagine dedicate ad Antonio Gramsci¹⁵². Dietro a quella ricostruzione dell'ordinamento totale sta l'idea che anche la società che si contrappone allo Stato – persona o con esso convive è un elemento altrettanto significativo per la configurazione dell'assetto dei poteri reali ed è dal diritto conformata e regolata a tal fine.

Nei contributi di quegli anni¹⁵³ la valorizzazione della contrapposizione fra Stato – apparato e Stato – comunità è ricorrente, anche in funzione di un recupero delle dialettiche economiche e sociali che spingono a mettere in discussione la concezione dello Stato del liberalismo borghese contrapponendole la più realistica configurazione che ne aveva offerto già il giovane Marx¹⁵⁴. Il reale atteggiarsi della società civile dipende anche – si sostiene – dall'atteggiarsi dei rapporti sociali e dai movimenti che la interessano, e quindi non solo dalla formale salvaguardia dei diritti e delle libertà dei soggetti individuali che la compongono, ma anche dall'effettivo funzionamento delle istituzioni. Se così non fosse – viene fatto di aggiungere – nessuno di noi sarebbe in grado di comprendere come sia avvenuto che nel concorso di tutte le forze politiche e sociali il Paese sia sopravvissuto all'ondata del terrorismo politico che ha pesato sulla sua storia nella seconda metà del secolo scorso. Di fenomeni siffatti la dottrina giuridica non sempre possiede strumenti adeguati di studio e ricerca, ma Crisafulli era ben consapevole della loro necessità, se è vero quanto di lui scriveva Leopoldo Elia a proposito della sua collocazione “nel solco dell'insegnamento romaniano”¹⁵⁵, di cui è traccia nell'attenzione per il diritto “vivente” rivelata dal nostro Autore nel contributo sulla continuità degli Stati¹⁵⁶.

Preannunci di questa impostazione si trovano nei lavori qui esaminati: ad esempio quando egli accordava importanza al principio di effettività, scrivendo che “la validità della Costituzione repubblicana si riconosce e si definisce... in termini politici, nella validità, ossia nella piena e concreta storicità, del regime che essa ha inteso creare, conformemente alla realtà delle condizioni di fatto e delle esigenze concrete da cui muoveva e che ne rappresentano i presupposti necessari”¹⁵⁷. Perché “la pratica applicazione di una Costituzione” – egli scriveva nei giorni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Carta¹⁵⁸, ed era un riconoscimento della bontà dell'approccio realistico alla conoscenza dell'esperienza giuridica - “...dà luogo ad un rapporto reciproco, di azione e reazione, tra le norme costituzionali e gli atteggiamenti concreti che il contrasto tra le forze politiche viene assumendo”, in quanto “accanto alla Costituzione nel significato giuridico della parola (alla Costituzione, cioè, come sistema di principi e di norme giuridiche) c'è quella che potrebbe chiamarsi la costituzione reale di un popolo,

¹⁵²) CRISAFULLI, *Stato e società in Gramsci*, in *Società* 1951, 583 – 609. Ma vedi già prima dello stesso nostro Autore, *Realtà e concetto giuridico dello Stato*, in *Società* 1949, 221 – 243.

¹⁵³) Particolarmente importante CRISAFULLI, *Realtà e concetto giuridico dello Stato*, in *Società* 1949,

¹⁵⁴) Si veda la recensione dello stesso CRISAFULLI all'edizione italiana di Marx, *Opere filosofiche giovanili*, in *Rinascita* 1950, 222 ss.

¹⁵⁵) ELIA, *Necrologio*, in *Giur. cost.* 1986, 851 – 852.

¹⁵⁶) CRISAFULLI, *La continuità dello Stato*, in *Riv.dir.intern.* 1964,

¹⁵⁷) *Da un regime all'altro cit.*, 222.

¹⁵⁸) *Oltre la Costituzione cit.*, 5 – 6.

consistente nell'assetto sociale, ossia nell'effettivo sistema dei rapporti di classe e quindi delle forze politiche del Paese". Il che non era certo una concessione al verticismo elitario ed alla metodica olistica che caratterizza la dottrina della costituzione materiale di altri costituzionalisti.

** Professore emerito di Diritto costituzionale nell'Università degli studi di Trieste

Forum di Quaderni Costituzionali

nali